



COMUNE DI AQUILONIA



REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA

MORTUARIA E DEI SERVIZI CIMITERIALI

TITOLO I - Disposizioni Generali

Art. 1 - Riferimenti normativi

1. La presente normativa regolamentare è formulata in osservanza delle seguenti disposizioni:

- Titolo VI del Testo Unico delle leggi Sanitarie 27.7.1934;
- D.P.R. n° 285 del 10.9.1990 (Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria);
- Circolari del Ministero della Salute Pubblica n° 24 del 24.6.1993 e n° 10 del 31.7.1998;
- Legge n° 26 del 28.2.2001;
- Legge n° 130 del 30.3.2001;
- L.R. Regione Campania n.12 del 2001 e successive m.i.;
- D.P.R. n° 254 del 15.7.2003;
- L.R. Regione Campania n.7 del 25 luglio 2013.

Art. 2 – Oggetto

Il presente Regolamento ha per oggetto il complesso delle norme intese a disciplinare i servizi in ambito comunale relativi alla polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata, nonché sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, e in genere su tutte le diverse attività connesse con l'evento funebre e la custodia delle salme.

Art. 3 – Finalità

1. Con il presente Regolamento si intendono armonizzare le attività, i comportamenti, l'organizzazione delle funzioni e delle risorse poste in essere da Enti Pubblici e da privati, anche incaricati di pubblici servizi, per garantire la salvaguardia della salute e dell'igiene pubblica e la possibilità di manifestare il lutto e di praticare atti di pietà e di memoria.

2. Gli uffici Comunali e i soggetti a cui il Regolamento affida compiti e servizi inerenti il decesso e la sepoltura, sono chiamati a svolgerli con la considerazione dello stato di particolare disagio causato dall'evento luttuoso e tenendo conto del rispetto delle convinzioni religiose e morali espresse da chi provvede per le esequie.

3. Il Comune assicura la più ampia agibilità alle cerimonie e ai riti funebri, nella consapevolezza di tutelare in tal modo anche i diritti inviolabili dell'uomo.

Art. 4 – Competenze

Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale.

Art. 5 – Responsabilità

1. Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, ma non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.

2. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non abbia rilevanza penale.

Art. 6 – Cautele

Colui che chiede un servizio qualsiasi (inumazioni, tumulazioni, ecc) o una concessione, s'intende agisca in nome e per conto di tutti gli interessati e con il loro preventivo consenso. In caso di contestazione l'Amministrazione Comunale s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue. Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a che non sia raggiunto un accordo tra le parti o non sia intervenuta una sentenza definitiva o immediatamente esecutiva da parte dell'Autorità Giudiziaria.

Art. 7 - Autorizzazioni di Polizia Mortuaria

1. L'autorizzazione al seppellimento (inumazione, tumulazione, cremazione), all'affidamento e alla dispersione delle ceneri è rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile. La stessa autorizzazione, previo nulla osta dell'Autorità Giudiziaria, è necessaria per il seppellimento di resti mortali, da chiunque rinvenuti, al di fuori dei cimiteri.

2. L'autorizzazione al trasporto funebre è rilasciata dal Sindaco o suo delegato.

3. L'autorizzazione al trasporto e al seppellimento dei prodotti abortivi di presunta età di gestazione compresa dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che abbiano compiuto settimane di età intrauterina e che all'Ufficiale di Stato Civile non siano dichiarati come nati morti, è rilasciata dalla Unità Sanitaria Locale.

4. L'autorizzazione al trasporto del cadavere, sia per il Cimitero locale che per cimitero di altro Comune, deve essere consegnata direttamente al direttore tecnico dell'impresa funebre o all'incaricato del trasporto dipendente dell'impresa funebre che è in possesso di titolo abilitativo a tale esercizio.

5. Nel provvedimento autorizzativo devono essere indicati:

- Dati del cadavere;
- Dati dell'impresa che effettua il trasporto funebre con l'elenco specifico del personale utilizzato per la movimentazione del cadavere e del feretro con relativi dati inerenti i requisiti professionali.

Art. 8 - Servizi gratuiti e a pagamento

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili, esplicitamente classificati gratuiti dalla legge o specificati dal regolamento.

2. Tra i servizi gratuiti sono compresi:

- a) il servizio di osservazione dei cadaveri presso il deposito di osservazione o l'obitorio comunale;
- b) la visita necroscopica;
- c) il recupero e il relativo trasporto delle salme accidentate;
- d) l'uso della sala mortuaria del cimitero;
- e) la deposizione delle ossa nell'ossario comune;
- f) la fornitura del feretro, il trasporto funebre in ambito comunale, l'inumazione in campo comune per le salme decedute in stato di indigenza o per le quali ci sia completo disinteresse da parte dei familiari. Lo stato di indigenza dovrà essere accertato dai competenti Servizi Sociali Comunali ai sensi del D.Lgs. n.130/2000 e relativi strumenti di attuazione;
- g) la cremazione per le salme di persone sole o indigenti ovvero i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa e siano in carico ai servizi sociali territoriali in relazione al loro disagio economico;
- h) l'esumazione e l'estumulazione ordinarie quando non vi sono richieste dei familiari per la sistemazione dei resti diversa dall'ossario comune.

3. I suddetti servizi, a complete spese del Comune, devono essere svolti da imprese in possesso dell'abilitazione allo svolgimento dell'attività funebre rilasciata dal Comune di Aquilonia, seguendo una turnazione tra le imprese autorizzate, oppure a seguito di regolare gara d'appalto.

4. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe nella misura stabilita dalla Giunta Comunale.

5. Le tariffe dei servizi cimiteriali possono essere aggiornate ogni anno in virtù dell'andamento degli indici ISTAT..

Art. 9 - Atti a disposizione del pubblico

1. Presso gli uffici cimiteriali è a disposizione di chiunque possa averne interesse:
 - a) il registro di cui all'art. 52 del D.P.R. n° 285 del 10.9.90;
 - b) l'elenco delle sepolture private per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;
 - c) ogni altro atto o documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico;
2. Sono inoltre tenuti ben visibili al pubblico:
 - a) l'orario di apertura e chiusura dei cimiteri;
 - b) gli avvisi di esumazione ed estumulazione ordinarie;
 - c) copia del presente regolamento.

Art. 10 - Adozione, affiliazione e convivenza

1. In tutti i casi previsti dal presente Regolamento i rapporti derivanti dall'adozione o dall'affiliazione sono equiparati a quelli della filiazione.
2. Analogamente, in singoli casi, con decisione del Sindaco, potranno essere presi in considerazione rapporti di convivenza, purché debitamente provati a norma delle disposizioni anagrafiche.

TITOLO II - Periodo di osservazione, depositi di osservazione e obitori

Art. 11 - Periodo di osservazione

1. Nessun cadavere può essere chiuso in cassa o sottoposto ad autopsia o a trattamenti conservativi, né essere inumato, tumulato o cremato, prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvi i casi di decapitazione, maciullamento o altri che presentino segni di morte assolutamente sicuri, accertati dal medico necroscopo.
2. Nei casi di morte improvvisa e quando si abbiano dubbi di morte apparente, il periodo di osservazione deve essere di 48 ore, salvo che il medico necroscopo non rilevi prima sicuri segni di iniziale decomposizione del cadavere.
3. Le salme di persone morte in abitazioni, nelle quali ragioni igieniche consiglino di non compiere il periodo di osservazione, devono essere trasportate all'obitorio comunale. Il trasporto all'obitorio dovrà essere fatto con ogni cautela per non ostacolare eventuali manifestazioni di vita.
4. Durante il periodo di osservazione il cadavere dovrà essere posto in condizioni che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita.
5. Nel Comune è istituito un servizio di guardia necroscopica e di osservazione tanatologica funzionante 24 ore su 24 compresi i festivi, con l'ausilio di elettrocardiografo.

Art. 12 - Depositari di osservazione e obitori

1. L'ammissione nel deposito di osservazione o nell'obitorio è autorizzata dal Sindaco, dalla Pubblica Autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o, infine, dalla Autorità Giudiziaria.
2. Nel deposito di osservazione è vietata la permanenza di persone estranee ed anche dei familiari.
3. Le salme delle persone morte di malattie infettive-diffusive o sospette tali, fatto salvo il rispetto di specifiche misure cautelative disposte dai competenti servizi della A.S.L., sono tenute in osservazione in separato locale, nel quale è vietato l'accesso alle persone non autorizzate.
4. Il mantenimento in osservazione di salme di persone a cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale osservando

le prescrizioni disposte caso per caso dal Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica della A.S.L. in relazione agli elementi risultanti dal certificato di morte di cui all'art. 100 del D.P.R. n° 185 del 3.2.1964.

5. La sorveglianza può essere esercitata con apposite strumentazioni o con la presenza di personale specializzato.

TITOLO III – Feretri

Art. 13 - Deposizione della salma nel feretro

1. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art. 15.

2. In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma. Madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi nello stesso feretro.

3. La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola.

4. Se la morte è dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Salute Pubblica, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.

5. Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica della A.S.L. detta le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

Art. 14 - Verifica e chiusura dei feretri

1. La chiusura del feretro è eseguita a cura dell'impresa funebre sotto la vigilanza del personale incaricato.

2. In particolare deve essere accertata la stretta rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato e al tipo di trasporto, nonché l'identificazione del cadavere. I suddetti accertamenti devono essere effettuati dal direttore tecnico o dall'operatore funebre dipendente dell'impresa funebre incaricata del trasporto, in possesso di specifica qualifica. Lo stesso dovrà redigere apposito verbale ed apporre sul feretro appositi sigilli, sia se il defunto deve essere trasportato al Cimitero locale e sia se deve essere trasportato in Cimitero di altro Comune.

3. La verifica del feretro, in relazione a quanto previsto dal precedente comma, nonché all'adozione di particolari trattamenti o prescrizioni che si rendano necessari, è fatta rientrare dalla legge nella competenza della A.S.L. solo quando il trasporto è effettuato per Stati esteri o se la causa del decesso è avvenuta per malattia infettivo-diffusiva.

Art. 15 - Tipologia dei feretri

1. La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre ed in particolare:

a. per inumazione:

- il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, ecc.) verniciato con prodotti ecologici. I materiali dell'incassatura devono essere biodegradabili;

- le caratteristiche tecniche e la confezionatura del feretro devono corrispondere a quanto previsto dall'art. 74 del D.P.R. n° 285 del 10.9.1990.

- il feretro può essere di materiale biodegradabile diverso dal legno, purché di tipo e qualità autorizzati dal Ministero della Salute Pubblica;

b. per tumulazione:

- la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno, preferibilmente esterna, l'altra in zinco, ermeticamente chiusa mediante saldatura, entrambe corrispondenti ai requisiti costruttivi e strutturali di cui all'art. 30 del D.P.R. n° 285 del 10.9.1990.

c. per cremazione:

- la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera a).

d. per trasporti da Comune a Comune con percorso non superiore a 100 Km.:

- è sufficiente il feretro in legno di spessore non inferiore a 25 mm. a norma dell'art.30, punto 4, del D.P.R. n° 285 del 10.9.1990.

e. per trasporti da Comune a Comune con percorso superiore a 100 Km. o dall'estero, qualunque sia il tipo di sepoltura:

- si applicano le disposizioni di cui alla lettera b), nonché, se il trasporto è per o dall'estero, gli artt. 27, 28 e 29 del già richiamato Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria. Per i trasporti con distanza superiore a 100 Km, con destinazione l'inumazione o la cremazione, può essere utilizzata la sola cassa di legno a condizione che all'interno il cadavere sia racchiuso in specifico contenitore biodegradabile, approvato dal Ministero della Sanità o dalla Regione Campania.

f. per trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva-diffusiva:

- si applicano le disposizioni di cui alla lettera b).

Art. 16 - Marchio di fabbrica, sigillo, piastrina di riconoscimento

1. Sia la cassa in legno che quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterno del coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.

2. Sul piano superiore esterno di ogni feretro deve essere applicata apposita piastrina metallica, recante impressi in modo indelebile, il cognome, nome, data di nascita e di morte della salma contenuta.

3. In caso di trasporto eseguiti per il cimitero locale, o fuori comune o all'estero i feretri dovranno essere muniti di sigillo con le modalità previste dall'art. 9 della Circolare del Ministero della Sanità n° 24 del 24.6.1993.

TITOLO IV - Trasporti Funebri

Art. 17 - Modalità di trasporto e percorso

1. I criteri generali di fissazione degli orari, le modalità ed i percorsi consentiti per i trasporti funebri sono determinati con ordinanza dal Sindaco.

2. Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 del T.U. leggi di Pubblica Sicurezza, comprende: il prelievo della salma dall'abitazione del defunto o dalla camera mortuaria dell'ospedale ed il tragitto fino al cimitero di destinazione, fatta salva l'eventuale sosta intermedia in chiesa, o in altro luogo ove si svolgono le esequie, per il tempo necessario ad officiare il rito religioso o civile.

3. Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco.

4. Nei casi in cui, per l'angustia delle scale o dei pianerottoli, il trasporto del feretro a piano terra risulti gravemente difficoltoso, è data facoltà all'impresa di comporre la salma a piano terra. Tale composizione dovrà avvenire adottando quelle cautele che la delicatezza dell'operazione esige.

5. Qualora ricorrano particolari esigenze cerimoniali, il feretro può essere portato, per brevi tratti, da congiunti ed amici del defunto, coadiuvati dal personale dell'impresa.

6. E' consentito, per brevi tragitti, lo svolgimento di cortei a passo d'uomo, in percorsi che non costituiscano intralcio alla viabilità ordinaria.

7. Gli orari di partenza dei trasporti funebri dovranno essere modulati sull'orario di apertura dei cimiteri in modo tale da poter svolgere, con la dovuta cura, tutte le operazioni, assicurando comunque l'arrivo al cimitero almeno 30 minuti prima della sua chiusura.

8. I trasporti, che non hanno intero svolgimento nel territorio del Comune di Aquilonia, si effettuano, per la parte in questo compresa, secondo le modalità disciplinate dal presente Regolamento.

9. E' compito dell'impresa funebre, a conclusione del trasporto, provvedere al collocamento del feretro nella camera mortuaria del cimitero o, qualora per la salma è prevista la cremazione, al trasporto all'interno del cimitero fino all'impianto crematorio. Qualora il rito religioso si svolga

all'interno dello stesso cimitero, l'impresa funebre dovrà attendere la sua conclusione e trasportare quindi il feretro nella camera mortuaria o all'impianto crematorio.

Art. 18 – Autofunebri

Nel territorio del Comune i trasporti funebri sono svolti con mezzi conformi alle prescrizioni di cui all'art. 20 del D.P.R. n. 285 del 10.9.90. Tali mezzi possono essere posti in servizio solo dopo che siano stati riconosciuti idonei dalle Unità Sanitarie Locali, che ne devono controllare, almeno una volta l'anno, lo stato di manutenzione.

Art. 19 - Trasporti funebri all'interno del cimitero

Salvo diversa specifica disposizione del Sindaco riferita al particolare cimitero di destinazione della salma, il servizio di trasporto all'interno del cimitero, dalla camera mortuaria al luogo della sepoltura,

è svolto in via esclusiva dagli addetti della gestione dei servizi cimiteriali.

Art. 20 - Trasporti per e da altri Comuni

1. Il trasporto di salme in cimitero di altro Comune è autorizzato dal Sindaco a seguito di domanda degli interessati. La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile. La suddetta istanza deve essere corredata anche dei dati relativi all'impresa che effettuerà il trasporto, la quale deve essere in possesso dell'abilitazione all'esercizio dell'attività funebre, e dall'elenco del personale che sarà utilizzato per via movimentazione e trasporto del cadavere.

2. Le salme provenienti da altri Comuni devono, di norma e qualora non vengano richieste speciali onoranze all'interno del territorio del Comune, essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto al tipo di sepoltura cui sono destinati ed alla documentazione prodotta.

3. Per i morti di malattie infettive-diffusive l'autorizzazione al trasporto è data dal Sindaco, osservate le norme di cui all'art. 25 del D.P.R. 285/1990.

4. Il trasporto di salma da Comune a Comune per la cremazione ed il trasporto delle ceneri risultanti al luogo del definitivo deposito sono autorizzati dal Sindaco del Comune ove è avvenuto il decesso.

5. Il trasporto di ceneri e resti mortali deve essere autorizzato dal Sindaco. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa e di resti mortali assimilabili. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in cassetta di zinco di spessore non inferiore a 0,66 mm. Chiusa con saldatura anche a freddo, e recante cognome e nome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data del rinvenimento. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, aventi almeno le caratteristiche di cui all'art. 2, comma 1 del Decreto del Ministero dell'Interno dell'1.7.2002

6. Per il trasporto del cadavere da comune a comune, non è più obbligatorio il trattamento antiputrefattivo di cui all'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 (Approvazione del regolamento di polizia mortuaria).

Il trattamento è effettuato quando è previsto da trattati internazionali per il trasporto all'estero, oppure quando prescritto dal medico necroscopo, a seguito di valutazione del caso in relazione alle esigenze di tutela della salute pubblica.

Il trattamento antiputrefattivo, se prescritto ai sensi del comma 2 quater, è effettuato, con personale appositamente formato, dall'impresa funebre che provvede al confezionamento.

Art. 21 - Trasporti di salme all'estero o dall'estero

Il trasporto di salme per o dall'estero ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla Convenzione Internazionale di Berlino del 10.2.1937, approvata n. R.D. n° 1379 dell'1.7.1937, oppure di Stati non aderenti a tale Convenzione. Nel primo caso l'autorizzazione al trasporto funebre è rilasciata dal Sindaco dove è avvenuto il decesso, con le modalità di cui alla D.G.R.C. del 23.05.2003, n.1948. Si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27 del D.P.R. 285/1990; nel secondo caso quelle di cui all'art. 28 e 29 dello stesso Regolamento Nazionale. In entrambi i casi, per i morti di malattie infettive-diffusive, si applicano le disposizioni di cui all'art. 25 del Regolamento precitato.

Art. 22 - Vigilanza e controllo

1. Il competente servizio della A.S.L. vigila e controlla il servizio dei trasporti funebri, anche in ordine alla conformità dei feretri alle norme del Regolamento di Polizia Mortuaria rispetto alle destinazioni previste.
2. L'A.S.L. riferisce annualmente al Sindaco e gli propone i provvedimenti necessari ad assicurarne la regolarità.

TITOLO V - Imprese di onoranze funebri

Art. 23 - Dell'esercizio dell'impresa funebre

1. Le imprese che esercitano l'attività funebre dispongono di almeno:
 - una sede commerciale idonea, dedicata al conferimento degli incarichi per il disbrigo delle pratiche amministrative, alle operazioni di vendita di casse ed articoli funebri in genere e ad ogni altra attività connessa al funerale;
 - un'autofunebre per lo svolgimento dei funerali, con caratteristiche conformi al decreto del Presidente della Repubblica 285/1990;
 - adeguata autorimessa provvista di attrezzature per la pulizia e la sanificazione, conforme alle prescrizioni del regolamento comunale, del decreto del Presidente della Repubblica 285/1990, e alle disposizioni normative in materia di rimesse di veicoli, di pubblica sicurezza e di prevenzione antincendio;
 - un direttore tecnico per ogni sede o filiale e quattro operatori funebri addetti al trasporto, tutti in possesso dei requisiti formativi di cui all'articolo 7 della legge, definiti con delibera di Giunta regionale 15 maggio 2009, n. 963 (Disposizioni concernenti l'organizzazione e gli standard formativi essenziali per la formazione del personale delle imprese che esercitano l'attività funebre, in attuazione della l. r. 12/01) ed assunti mediante contratto di lavoro subordinato e continuativo stipulato nel rispetto della normativa vigente in materia di mercato del lavoro e del contratto collettivo nazionale di categoria.
2. La dotazione minima dei mezzi e del personale operatore funebre di cui sopra, varia in aumento, in relazione al numero dei servizi eseguiti. Il direttore tecnico può svolgere, inoltre, previa autorizzazione del competente ufficio comunale addetto, attività di operatore in modo da consentire il raggiungimento dei requisiti del numero minimo di personale previsti.
3. Le imprese abilitate che svolgono attività funebre possono costituirsi in consorzi, ai sensi degli articoli 2602 e seguenti del codice civile o in società consortili ai sensi dell'articolo 2615 ter del codice civile o in reti d'impresa.
L'Ufficio comunale addetto verifica annualmente la permanenza dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia per svolgere l'esercizio dell'attività funebre.

1. Informazioni

Le imprese private o pubbliche che svolgono attività funebre garantiscono servizi decorosi ed applicano prezzi adeguati alle prestazioni rese ed alle forniture effettuate

Le imprese funebri devono fornire informazioni chiare e complete sui loro servizi, illustrare al committente i diversi tipi di funerale che possono mettere a loro disposizione e sottoporre prezzi relativi senza influenzarne le scelte.

Modificazioni sono possibili in ogni tipo di funerale secondo le esigenze del cliente.

Le imprese e le aziende di onoranze funebri devono fornire al cliente informazioni dettagliate circa il disbrigo di pratiche amministrative relativo al decesso.

2. Tipologie di funerali

1. I servizi di onoranze funebri si distinguono in:

- a) funerali con prestazioni standardizzate;
- b) con prestazioni standardizzate a cui si aggiungono ulteriori adempimenti di ordine

amministrativo e/o richieste dal cliente;

c) funerali con prestazioni diverse da quelle previste alle lettere a) e b).

2. Per i funerali con prestazioni standardizzate viene determinato dall'impresa funebre un prezzo da pubblicizzare all'interno dei locali in cui vengono effettuate le trattative. Copia di quanto pubblicizzato nella sede dell'impresa deve essere fatta pervenire all'Ufficio comunale competente.

3. Nella determina dei funerali con prestazioni standardizzate si farà conto di un servizio completo di carro, bara e personale necroforo per le seguenti tipologie:

a. 1 - funerale di tipo economico da inumazione;

a. 2 - funerale di tipo economico da tumulazione;

a. 3 - funerale di tipo medio da tumulazione.

4. Il listino prezzi di cui ai funerali di tipo a.1, a.2, a.3, debitamente firmato dal titolare dell'impresa ed esposto ben visibile nella sede, deve in qualunque circostanza essere disponibile alla richiesta della clientela. Le imprese funerarie rendono pubblico il listino dei prezzi dei servizi standardizzati con spesa a carico dell'impresa interessata.

3.Pubblicità

1. La pubblicità delle imprese funebri sui servizi che queste sono in grado di offrire deve essere chiara e semplice.

2. Non sono ammesse forme pubblicitarie sensazionali, mendaci o indecorose.

4.Ordinativi di servizio e documentazione contabile

1. Di regola, l'ordinativo del servizio funebre, comprendente l'elenco delle prestazioni e le tariffe relative, deve essere sottoscritto dal committente e accettato dall'impresa funebre, al momento in cui viene conferito l'incarico. A tale ordinativo dovranno essere aggiunte le spese relative ed altri servizi successivamente richiesti.

2. Il rilascio delle ricevute e/o delle fatture a servizio eseguito deve osservare le disposizioni di legge previste al riguardo, in materia.

5.Condotta professionale

1. La scelta dell'impresa funebre deve essere una libera ed assoluta prerogativa della famiglia interessata.

Ogni atto che possa limitare tale principio, costituisce violazione a quanto disposto dalle vigenti Leggi in materia.

2. Ai fini delle responsabilità previste al comma 1 si precisa che:

a) solo il direttore tecnico dell'impresa funeraria può trattare con gli interessati la committenza dei servizi;

b) nell'esecuzione dei servizi di onoranza e trasporto funebre è fatto divieto di utilizzare personale sprovvisto della qualifica professionale prevista nell'articolo 7 della legge regionale citata, non dipendente dell'impresa funebre e di corrispondere mance o ricompense a terzi per l'acquisizione di funerali all'impresa.

La permanenza dei requisiti abilitativi deve essere verificata dallo stesso ufficio che rilascia il titolo abilitativo all'esercizio dell'attività funebre.

6.Sede dell'impresa

1. La negoziazione degli affari inerenti l'espletamento dell'attività di onoranze funebri, deve avvenire esclusivamente nella sede dell'impresa funebre. È ammessa la contrattazione dei servizi funebri fuori dalla sede dell'impresa, solo se il committente lo richieda espressamente, in tal caso, al cliente deve essere mostrata copia dei servizi e delle tariffe, nonché formulario tariffario di tutte le prestazioni di servizio e delle forniture disposte dall'impresa. E' comunque vietato ricevere l'incarico all'interno di strutture sanitarie di ricovero e di cura, pubbliche e private, e nei locali di osservazione.

2. È assolutamente vietato alle imprese di onoranze funebri sostare nei pressi di ospedali, nosocomi, cliniche geriatriche e l'abitazione di morienti per presentare all'occorrenza offerta dei propri servizi. In tali luoghi è ammessa la sosta solo se debitamente autorizzati dalle suddette

Amministrazioni e per il tempo strettamente necessario all'espletamento di un incarico precedentemente acquisito nei modi stabiliti dal primo comma del presente articolo.

7. Personale delle imprese funebri

1. Le regole sopra riportate devono essere portate a conoscenza del personale delle imprese funebri.

2. Il personale impiegato dalle imprese funebri deve essere debitamente qualificato all'espletamento dei compiti ad esso attribuiti.

In particolare:

- il personale delle imprese funebri, nell'esercizio delle proprie funzioni, deve presentare un aspetto decoroso e sobrio, deve essere munito di dotazioni atte alla salvaguardia igienico-sanitaria personale e dell'ambiente in cui opera, non deve chiedere mance.

3. Le continue infrazioni da parte del personale dell'impresa funebre portano alla responsabilità diretta dell'impresa.

8. Compiti

1. Il direttore tecnico dell'impresa o l'operatore funebre incaricato del trasporto accertano:

a) l'identità del cadavere;

b) che il feretro sia stato correttamente confezionato in relazione alla destinazione ed alla distanza da percorrere;

c) che il carro funebre e gli operatori incaricati del trasporto funebre, utilizzati per il trasporto specifico, sono quelli autorizzati e in possesso dei requisiti previsti dalle norme in materia;

d) che sia posto un sigillo leggibile su due viti di chiusura del feretro sul quale sono riportati gli estremi dell'abilitazione del Comune che autorizza l'esercizio dell'attività funebre e i dati dell'impresa funebre.

2. Il direttore tecnico o l'operatore funebre incaricato del trasporto redigono apposito verbale degli accertamenti effettuati che rimane allegato all'autorizzazione del trasporto.

3. Detti compiti sono appannaggio dell'ASL competente solo per i trasporti all'estero o per i trasporti di deceduti per malattie infettivo-diffusive.

4. Le autorizzazioni di cui all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 285/1990 e di cui all'articolo 74, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127), sono rilasciate al direttore tecnico o all'operatore funebre incaricato del trasporto, dipendenti dell'impresa funebre incaricata di eseguire il trasporto del defunto.

5. Nelle autorizzazioni di cui al comma 4 sono riportate:

a) le generalità del defunto;

b) la denominazione o ragione sociale dell'impresa funebre incaricata;

c) i dati identificativi del carro funebre impiegato per la movimentazione del cadavere e del feretro, con gli estremi dei requisiti previsti dall'articolo 7, comma 1 della legge;

d) i nominativi del personale, impiegato per la movimentazione del cadavere e del feretro, con gli estremi dei requisiti previsti dall'articolo 7, comma 3 ter della legge.

6. Il responsabile delle attività cimiteriali che riceve la salma verifica le autorizzazioni indicate al comma 5 e la conformità di quanto indicato nel verbale di cui al comma 2 e comunica all'Ufficio comunale competente e all'Osservatorio regionale eventuali inadempienze e discordanze per consentire l'accertamento di violazioni della normativa in materia e l'irrogazione delle relative sanzioni

Art. 24 - Principi generali dell'attività funebre

1. L'attività funebre consiste nello svolgimento di tutte le prestazioni e i servizi esercitati congiuntamente, di seguito indicati:

a) vendita di casse mortuarie e di altri articoli funebri;

b) disbrigo delle pratiche amministrative inerenti il decesso;

c) preparazione, vestizione, composizione delle salme, confezionamento del feretro e trasporto;

d) trasporto della salma, inteso come trasferimento dal luogo del decesso al luogo di osservazione;

e) trasporto di cadavere, inteso come trasferimento, dopo il periodo di osservazione, dal luogo del

decesso o dal luogo di osservazione al luogo di onoranze, al cimitero o al crematorio, con l'utilizzo di personale dipendente e di mezzi di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 285/1990;

f) trattamento di tanatocosmesi o tanatoprassi;

g) recupero di cadaveri, su disposizione dell'autorità giudiziaria, da luoghi pubblici o privati.

2. Il Comune autorizza l'esercizio delle attività funerarie sul proprio territorio.

3. Le imprese di onoranze funebri, devono essere in possesso della licenza, di cui all'art. 115 del T.U. delle leggi di Pubblica Sicurezza, per l'esercizio dell'attività.

L'impresa autorizzata per l'esercizio della filiale dispone in via continuativa e funzionale di:

a) un direttore tecnico in possesso dei requisiti previsti nell'articolo 7 della legge;

b) due operatori addetti al trasporto, in possesso dei requisiti indicati all'articolo 7 della legge e assunti con regolari contratti di lavoro stipulati nel rispetto della normativa vigente in materia di mercato del lavoro e nel rispetto dei contratti di lavoro di categoria;

c) idonei locali per ricevere il pubblico, conformi al regolamento comunale in materia.

4. E' vietato l'esercizio del servizio funebre alle imprese sprovviste del titolo abilitativo.

5. E' vietato alle imprese funebri:

a) l'esercizio di autoambulanza e trasporto degli infermi;

b) l'esercizio di attività cimiteriali e di arredo lapideo nei cimiteri;

c) la gestione e manutenzione delle camere mortuarie delle strutture sanitarie, delle case di riposo, delle residenze socio-assistenziali e strutture collettive, dotate di servizio mortuario, sia pubbliche che private.

6. E' nella facoltà comunale richiedere alle imprese che esercitano l'attività funebre di effettuare una turnazione al fine di assicurare:

a) il servizio obbligatorio di trasporto di salma o di cadavere nei casi di indigenza del defunto, stato di bisogno della famiglia o disinteresse da parte dei familiari;

b) il servizio obbligatorio di raccolta e trasferimento all'obitorio dei deceduti sulla pubblica via o in luogo pubblico.

7. L'abilitazione all'esercizio di filiale è rilasciata all'impresa funebre pubblica o privata, già in possesso di autorizzazione del titolo abilitativo e già iscritta nel registro regionale, come indicato nell'articolo 7 della legge regionale n. 12 del 24.11.2001 e successive modifiche ed integrazioni.

8. I trasporti di salma o di cadavere sono a carico di chi li richiede.

- E' vietato l'esercizio dell'attività funebre alle imprese sprovviste di titolo abilitativi.

- L'impresa per poter effettuare un trasporto funebre deve dimostrare di essere in possesso del titolo abilitativo all'esercizio dell'attività funebre rilasciata dal comune e per ricevere tale titolo deve dimostrare di possedere, in via continuativa e funzionale, i requisiti stabili dall'art. 1 bis dell'allegato A della L.R. 12/2001, modificata dalla L.R. 7/2013, in particolare deve possedere:

- Autorizzazione all'esercizio dell'attività di commercio di vicinato per la vendita di casse funebri e articoli funebri, svolta nello stesso locale in cui si svolge l'attività funebre;

- Autorizzazione all'esercizio di agenzia affari e commissioni, art. 115 TULPS, per il disbrigo pratiche inerenti al decesso di persona, svolta nello stesso locale in cui si svolge l'attività funebre;

- Carri funebri detenuti in proprietà o in leasing, muniti di assicurazione RC, di revisione e di idoneità sanitaria verificate annualmente;

- Autorimessa detenuta in proprietà o in fitto regolarmente registrato, di superficie sufficiente ad ospitare, munita di idoneità sanitaria, conforme alle prescrizioni dell'art. 20 del DPR 285/90 e alle disposizioni normative in materia di rimesse di veicoli, di pubblica sicurezza e di prevenzione antincendio;

- Un direttore tecnico per la sede ed uno per ogni filiale, in possesso dei requisiti formativi definiti dalla Giunta regionale 15 maggio 2009, n. 963. Il direttore tecnico può essere titolare dell'impresa, se trattasi di impresa individuale, l'amministratore se trattasi di società di persone o di capitali, il dipendente dell'impresa assunto con contratto di lavoro subordinato e continuativo negli altri casi;

- Minimo quattro operatori funebri addetti al trasporto, in possesso dei requisiti formativi definiti dalla delibera di giunta Regionale 15 maggio 2009, n. 963. Gli operatori funebri

addetti al trasporto devono essere dipendenti dell'impresa assunti con contratto di lavoro subordinato e continuativo;

Inoltre l'impresa deve dimostrare di aver ottemperato a quanto stabilito dalla normativa sulla sicurezza dei lavoratori e dei luoghi di lavoro di cui al D. Lgv. 81/08, di essere iscritta regolarmente all'INPS e all'INAIL per i dipendenti e di essere in regola con i versamenti contributivi fiscali.

3-La dotazione minima dei mezzi e del personale operatore funebre, di cui al comma precedente, varia in aumento in relazione al numero dei servizi eseguiti inoltre il direttore tecnico può svolgere attività di operatore funebre durante lo svolgimento del servizio.

4-La richiesta del rilascio del titolo abilitativo per svolgere l'attività nella sede o per la filiale deve essere inoltrata all'ufficio comunale del SUAP, allegando all'istanza tutta la documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui al precedente quinto comma ed in particolare:

- Copia delle autorizzazioni per l'esercizio commerciale e per il disbrigo pratiche;
- Copia dei libretti dei carri funebri utilizzati per l'esercizio con la copia dei rispettivi libretti sanitari e delle polizze RC;
- Copia del titolo attestante il possesso dell'autorimessa con copia dell'autorizzazione sanitaria e amministrativa;
- Copia delle buste paga dei dipendenti, da dove si evince la data di assunzione, il tipo di contratto e la qualifica e copia dei rispettivi attestati di formazione rilasciati da Ente Regionale convenzionato e vistati con protocollo della Regione Campania Assessorato al Lavoro;
- Copia della documentazione attestante il rispetto del D.Lgv. 81/08, quale la nomina del medico, l'idoneità dei luoghi di lavoro, il documento sulla sicurezza ecc.
- Copia degli attestati di regolarità contributiva previdenziale e fiscale;
- Copia del tariffario in cui vengono elencate le tariffe dei servizi standardizzati forniti dall'impresa, di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 3 dell'allegato A alla L.R. 12/2001, modificata dalla L.R. 7/2013.

5- A seguito di istruttoria tendente a verificare la sussistenza dei requisiti, l'ufficio SUAP provvederà a rilasciare apposito titolo abilitativo all'esercizio dell'attività funebre, sul quale sono elencati analiticamente tutti i requisiti in possesso dell'impresa funebre autorizzata.

6- L'ufficio SUAP provvederà annualmente a verificare la permanenza dei requisiti dell'impresa provvedendo contemporaneamente a verificare il rispetto delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e la sussistenza dei requisiti previsti dalla certificazione antimafia sia per l'impresa che per il direttore tecnico, così come stabilito dal comma 2 dell'art. 9 della L.R. 12/2001, modificata dalla L.R. 7/2013.

7-Il Comune rilascia l'abilitazione all'esercizio di filiale all'impresa pubblica o privata, già in possesso di titolo abilitativo per la sede principale e già iscritta nel registro regionale come indicato nell'articolo 7 della L.R. 12/2001, modificata dalla L.R. 7/2013. L'impresa sarà autorizzata all'esercizio della filiale dopo aver dimostrato di disporre, in via continuativa e funzionale di:

- Un direttore tecnico in possesso dei requisiti formativi definiti dalla delibera di Giunta regionale 15 maggio 2009, n.963;
- Due operatori addetti al trasporto, in possesso dei requisiti formativi definiti dalla delibera di Giunta Regionale 15- maggio 2009, n. 963 e assunti con regolare contratto di lavoro subordinato e continuativo a tempo pieno, stipulati nel rispetto della normativa vigente in materia di mercato del lavoro e nel rispetto dei contratti di lavoro di categoria;
- Idonei locali per ricevere il pubblico, conformi al regolamento comunale in materia.

8- L'impresa che già è in possesso di titolo abilitativo all'esercizio dell'attività funebre non può svolgere in altro negozio aperto al pubblico la sola attività di commercio di vendita di casse funebri e di articoli funebri e/o di disbrigo pratiche relative al decesso di persona, poiché trattasi di filiale e quindi per svolgere l'attività di tale sede, deve essere in possesso abilitativo di cui al precedente comma.

9-Una volta istituito il registro regionale delle imprese e dei soggetti esercitanti l'attività funebre e cimiteriale della regione Campania, di cui all'art. 7 della L.r. 12/2001, modificata dalla L.R. 7/2013, l'impresa, per continuare ad esercitare, dovrà iscriversi a tale registro.

Art. 25 - Licenza

1. Gli orari di partenza dei trasporti funebri dovranno essere modulati sull'orario di apertura dei cimiteri in modo tale da poter svolgere, con la dovuta cura, tutte le operazioni, assicurando comunque l'arrivo al cimitero almeno 30 minuti prima della sua chiusura.

Art. 26 - Divieti

E' fatto divieto alle imprese di:

- a) effettuare trasporti funebri in assenza dell'autorizzazione al trasporto che deve accompagnare la salma lungo tutto il percorso;
- b) movimentare manualmente il feretro utilizzando un numero di operatori inferiore a quello prescritto dalla normativa vigente;
- c) negoziare il contratto per lo svolgimento del servizio funebre negli ospedali, nelle case di cura, nelle case di riposo, e comunque fuori dai locali dell'impresa, salvo che il committente richieda espressamente che ciò avvenga presso il suo domicilio o residenza;
- d) offrire servizi nei locali dei luoghi di cura, negli obitori e nelle loro immediate vicinanze o ricorrere ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura e di degenza e all'interno dei cimiteri;
- e) sostare negli obitori oltre il tempo necessario alla consegna del cofano e alla saldatura dello stesso;
- f) sostare nei locali del Comune, nonché negli uffici dei servizi cimiteriali, oltre il tempo necessario per esplicare gli incarichi ricevuti;
- g) sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari pattuiti o per altro motivo privato;
- h) esporre, a vista del pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività;
- i) svolgere qualsiasi attività attinente alla gestione di servizi cimiteriali all'interno del cimitero;
- j) svolgere in alcun modo attività di servizi di Polizia Mortuaria all'interno del cimitero.

Art. 27 - Trasporti a carico del Comune

Per i trasporti a carico del Comune, di cui all'art. 8/2 lettera f) del presente Regolamento, l'Amministrazione Comunale può stipulare apposita convenzione con l'impresa migliore offerente.

1

TITOLO VI – Cimiteri

Art. 28 - Disposizioni generali

1. Il Comune di Aquilonia, ai sensi dell'art. 337 del T.U. delle Leggi Sanitarie R.D. n° 1265 del 27.7.1934, provvede al servizio di seppellimento nel Cimitero di Aquilonia

2. E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli art. 102 e 105 del D.P.R. 285/1990.

3. Le operazioni di inumazione, esumazione, tumulazione, estumulazione, cremazione e traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale comunale addetto al cimitero, possono però essere eseguite anche da terzi concessionari. Il personale addetto alle operazioni cimiteriali sia se dipendente pubblico sia se di impresa privata, deve essere in possesso dei requisiti formativi di cui all'art.7 della L.R. n.12/2001 e successive m.i., definiti con delibera di Giunta Regionale 15.05.2009 n.963. Queste operazioni non potranno essere effettuate la domenica.

4. L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco.

Art. 29 - Reparti speciali nel cimitero

1. All'interno del cimitero è possibile prevedere reparti speciali destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, ceneri, ed ossa di persone appartenenti a culto che preveda particolari esigenze di inumazione, secondo quanto previsto dal D.P.R. 285/1990. Le spese maggiori per le opere necessarie per tali reparti, sono a totale carico delle comunità

richiedenti.

2. Per particolari circostanze ed in via eccezionale, il Consiglio Comunale può istituire altri reparti speciali per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità, o appartenenti a categorie individuate dal Consiglio medesimo.

Art. 30 - Ammissione nei cimiteri comunali

1. Nel cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, le salme, i resti mortali e le ceneri di persone decedute nel territorio del Comune o che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza.

2. Nello stesso cimitero, indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono altresì ricevute le salme, i resti mortali e le ceneri (per le quali è previsto il pagamento dei diritti di ingresso secondo tariffario approvato dalla Giunta Comunale, il quale è revisionabile ogni anno):

- a) delle persone che risultino essere state in vita concessionarie nel cimitero di sepoltura privata, individuale o di famiglia;
- b) del coniuge di residente nel Comune;
- c) del coniuge, dei genitori o figli di sepolti nel cimitero.

3. Nei reparti speciali sono ricevute le salme di persone che ne hanno diritto ai sensi dell'art. 29, salvo che non avessero manifestato l'intenzione di essere sepolte nei normali reparti del cimitero. In difetto di tale manifestazione possono provvedere i discendenti.

Art. 31 – Orario

1. I cimiteri sono aperti pubblico secondo l'orario stagionale fissato dal Sindaco.

2. L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.

Art. 32 - Disciplina dell'ingresso

1. Nel cimitero, è consentito l'ingresso solo a piedi. Per i diversamente abili è previsto l'utilizzo di sedia a rotelle o vettori a propulsione elettrica.

2. Nei cimiteri è vietato l'ingresso:

1. alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
2. ai fanciulli di età inferiore agli anni 10 quando non siano accompagnati da adulti;
3. a coloro che offrono servizi o vendono oggetti.

Art. 33 - Traffico veicolare all'interno dei cimiteri

1. Nei cimiteri, ove possibile in relazione all'ampiezza delle vie interne, è consentito l'ingresso ai carri funebri, ai mezzi operativi e di servizio in dotazione al cimitero ed ai mezzi operativi delle ditte autorizzate a lavorare nel cimitero.

2. I mezzi delle ditte devono essere di dimensioni tali da non recare danno alle sepolture, ai monumenti, ai cordoli, alle piantagioni, ecc.; circolare secondo i percorsi e gli orari prestabiliti e sostare nei cimiteri il tempo strettamente necessario per le operazioni di carico e scarico dei materiali. I veicoli dovranno essere guidati esclusivamente dai titolari o dipendenti delle ditte.

3. All'entrata, all'uscita ed all'interno dei cimiteri tutti i mezzi potranno venire ispezionati ed il loro carico dovrà essere collocato in modo da agevolare al massimo tale operazione. I veicoli ammessi a circolare nei cimiteri sono soggetti alle norme vigenti sulla circolazione stradale e non devono superare il limite di velocità massima fissato in 20 km/h.

4. L'Amministrazione Comunale non assume responsabilità in caso di incidenti causati da veicoli condotti da persone estranee al servizio cimiteriale comunale. Chiunque, alla guida di un veicolo, causi danni a persone o cose ne risponde personalmente secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non abbia rilevanza penale. Qualora il danno fosse arrecato a beni di proprietà dell'Amministrazione Comunale questa eserciterà azione per il giusto risarcimento.

Art. 34 - Divieti speciali

1. Nei cimiteri è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:

- a) tenere un contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
- b) pronunciare discorsi e frasi offensive del culto professato dai dolenti;
- c) fare questua, anche all'esterno in prossimità degli ingressi;
- d) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati, anche accompagnati a mano;
- e) introdurre animali;
- f) introdurre oggetti irriverenti;
- g) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
- h) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori;
- i) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto senza la preventiva autorizzazione;
- j) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
- k) disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con l'offerta di servizi, di oggetti), distribuire indirizzi, volantini;
- l) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie, senza la preventiva
- m) autorizzazione scritta del Responsabile del Servizio Cimiteriale. Per cortei ed operazioni cimiteriali
- n) occorre preliminarmente anche l'assenso dei familiari interessati;
- o) eseguire lavori sulle tombe altrui senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
- p) turbare il libero svolgimento dei cortei, dei riti religiosi o commemorazioni;
- q) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal Responsabile del Servizio;
- r) trattenersi nei cimiteri oltre l'orario di chiusura.

2. I divieti predetti, quando applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo eventuali deroghe.

3. Nei casi di infrazioni più gravi sarà richiesto l'intervento dei vigili urbani ed eventualmente dell'Autorità di Pubblica Sicurezza.

4. La competenza per l'accertamento delle violazioni è degli agenti di polizia municipale.

Art. 35 - Riti funebri

1. Nell'interno dei cimiteri è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti. Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al servizio di custodia.

Art. 36 - Obblighi e doveri del personale dei cimiteri

1. Il personale dei cimiteri, sia dipendente dell'Amministrazione che dipendente dei soggetti privati a cui è stato affidato lo svolgimento di compiti e servizi inerenti la gestione cimiteriale, è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri.

2. Il personale suddetto, è altresì tenuto:

- a) a mantenere un comportamento corretto e rispettoso nei confronti del pubblico;
- b) usare un abbigliamento decoroso e consono alle caratteristiche del luogo;
- c) fornire al pubblico le informazioni richieste, per quanto di competenza.

3. Al personale è vietato:

- a) eseguire all'interno dei cimiteri attività di qualsiasi tipo per conto proprio o dei privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
- b) ricevere o sollecitare mance e compensi sotto qualsiasi forma, anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o delle ditte;
- c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgono attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
- d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;

e) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.

4. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi e dei divieti anzidetti e degli altri risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.

Art.37 Piano Cimiteriale Comunale

E' impegno del Comune di dotarsi di un piano cimiteriale, nel rispetto delle disposizioni di cui ai capi IX e X del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, comprendente

- a) la rappresentazione dello stato di fatto quale base di partenza per la valutazione di piano;
- b) il rispetto all'osservanza del fabbisogno legale degli spazi destinati alla inumazione in campo comune;
- c) la relazione tecnico-sanitaria del luogo con particolare attenzione alla situazione dell'orografia e della natura fisico-chimica del terreno, la profondità e la direzione della falda idrica;
- d) una planimetria in scala adeguata al territorio del singolo cimitero dell'area di ampliamento o di costruzione.

Il piano cimiteriale sarà inserito nel contesto civile della città e raccordarsi al Piano regolatore generale (P.R.G.) della stessa in funzione delle aree che circondano il cimitero e le attività, anche mercantili, che lo interessano.

TITOLO VII - Operazioni cimiteriali **CAPO I - INUMAZIONI E TUMULAZIONI**

Art. 38 - Inumazione in campo comune

1. L'inumazione è il seppellimento della salma, racchiusa in un feretro di solo legno e con le caratteristiche di cui all'art. 15, in una fossa scavata in terra.

2. E' fatto divieto agli operatori cimiteriali del Comune di Aquilonia, eseguire inumazione di salme inserite in doppia cassa, (legno zinco) che resta di esclusivo utilizzo per la tumulazione, anche quando la medesima sia d'obbligo per il trasporto. E' pertanto fatto obbligo alle imprese funebri, per le salme che devono essere inumate nel cimitero di Aquilonia, e per le quali sia d'obbligo la doppia cassa per il trasporto, di provvedere all'uso di casse in legno contenenti materiali biodegradabili (barriera o Mater Bi) di cui al D.M. 1.2.1997 e al D.M. 9.7.2002. In caso di inadempienza i feretri non potranno essere accettati.

3. Nei cimiteri comunali la sepoltura per inumazione avviene:

- a) in aree comuni, assegnate ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata, le sepolture in aree private hanno durata 10 anni dal giorno di seppellimento, salvo deroga prevista dalla deliberazione della Giunta Regione Campania n.1948 del 23.05.2003;
- b) in aree private date in concessione (a pagamento) per durata di 10 anni.

4. Il Comune di Aquilonia adempie all'obbligo di cui agli artt. 337 del T.U.LL.SS. n° 1265 del 27.7.1934 e 49 del Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria.

Art. 39 – Tumulazione

1. La tumulazione è il seppellimento della salma, racchiusa in bara di legno e zinco, (feretro) per la durata di 20 anni in:

a. tumulo ad apertura totale, colombaro o tomba di famiglia.

2. Sono previste anche le tumulazioni di cassette contenenti resti mortali o urne cinerarie.

3. Le sepolture a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al Titolo VIII del presente regolamento ed hanno durata minima di 20 anni dal giorno del seppellimento.

4. I tumuli che verranno realizzati successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento non potranno essere inferiori alle seguenti misure utili: lunghezza m. 2,25; altezza m. 0,70; larghezza m. 0,75. A detto ingombro va aggiunto, a seconda che si tratti di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'art. 76 commi 8 e 9 del D.P.R. 10.9.90 n. 285.

5. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli artt. 76 e 77 del D.P.R. 10.9.90 n. 285.

Art. 40 - Tumulazione provvisoria

1. A richiesta delle famiglie dei defunti il feretro può essere provvisoriamente tumulato in apposito loculo, se disponibile, previo pagamento del canone di affitto stabilito dalla Giunta Comunale.
2. La durata della tumultazione provvisoria è limitata ad un periodo massimo di 36 mesi.
3. Scaduto il termine della tumultazione provvisoria, o della eventuale proroga concessa, senza che l'interessato abbia provveduto alla richiesta di traslazione del feretro per la definitiva sistemazione, il Sindaco, previa diffida, provvederà a far inumare la salma in campo comune. Trattandosi di estumulazione straordinaria deve essere fatta in presenza del Coordinatore sanitario della ASL competente per territorio, il quale deve verificare se il feretro è in condizioni da essere trasferito o deve essere sostituito con altro idoneo.
4. E' consentita, con modalità analoghe, la tumultazione provvisoria di cassette resti e di urne cinerarie.

CAPO II - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 41 - Esumazioni ordinarie

1. Le esumazioni ordinarie sono quelle che vengono eseguite una volta che sia decorso il periodo ordinario di inumazione, cioè dopo dieci anni dall'inumazione.
2. Le esumazioni ordinarie possono eseguirsi in qualunque periodo dell'anno.
3. Le ossa recuperate vengono trasferite nell'ossario comune, a meno che i familiari facciano richiesta per deporle in cellette-ossario o loculo già in concessione, per trasferirle in altro cimitero o per cremarle. In questi casi i familiari dovranno preventivamente pagare la vigente tariffa di esumazione ordinaria.
4. Ai familiari che abbiano fatto richiesta di una destinazione diversa dall'ossario comune e lasciato un recapito telefonico al momento della richiesta, verrà dato avviso del giorno in cui verrà eseguita l'esumazione. Se lo desiderano sarà loro consentito di assistere, a debita distanza, all'esecuzione dell'operazione.
5. Il capo squadra, o altro personale cimiteriale incaricato dal Responsabile del Servizio Cimiteriale, verifica lo stato di mineralizzazione del cadavere.
6. Nel caso in cui un cadavere esumato non sia ancora completamente mineralizzato, viene reinterrato nella stessa fossa per ulteriori cinque anni, ridotti a due qualora si faccia ricorso all'impiego di sostanze enzimatiche che facilitino la mineralizzazione.
7. Il responsabile del servizio cimiteriale, su richiesta circostanziata e motivata degli aventi titolo, ha facoltà di autorizzare singolarmente l'esumazione ordinaria anticipata rispetto al piano degli interventi di esumazione programmato, ma comunque non prima dei dieci anni dalla data della sepoltura, valutando anche se l'esecuzione della esumazione in questione possa avvenire senza danneggiare le sepolture vicine.

Art. 42 - Estumulazioni ordinarie

1. Le estumulazioni sono ordinarie quando sono eseguite d'ufficio allo scadere della concessione secondo il piano di lavoro predisposto dal servizio cimiteriale o, su richiesta dei familiari, dopo una permanenza della salma nel tumulo non inferiore a venti anni.
2. Le ossa recuperate vengono trasferite nell'ossario comune, a meno che i familiari facciano richiesta per deporle in cellette-ossario o loculo già in concessione, per trasferirle in altro cimitero o per cremarle. In questo caso i familiari dovranno preventivamente pagare la vigente tariffa di estumulazione ordinaria.
3. Per le salme estumulate dopo i venti anni dalla tumultazione e non ancora mineralizzate è prevista la ritumulazione nello stesso loculo per cinque anni, ridotti a due qualora si faccia ricorso all'impiego di sostanze che facilitino la decomposizione. I familiari potranno decidere, in alternativa, per la cremazione dei resti.
4. Le estumulazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno.
5. L'esito rinvenuto è resto mortale, ancorché non sia scaduta la concessione del loculo.
6. E' richiesta la presenza del Responsabile del cimitero per la verifica della tenuta dei resti mortali, nei casi in cui gli stessi vadano traslati in altro cimitero.

Art. 43 - Avvisi di scadenza per le esumazioni e le estumulazioni ordinarie

1. I servizi cimiteriali non sono obbligati dalla legge a dare avviso generale della scadenza delle concessioni o della scadenza dei dieci anni delle inumazioni né ad avvertire singolarmente i concessionari o i familiari dei defunti inumati nei campi comuni.

2. Allo scopo di agevolare comunque gli interessati i servizi cimiteriali provvedono, almeno sei mesi prima dell'inizio delle operazioni, nei quali ricada la ricorrenza dei defunti, a dare informazione in merito affiggendo specifici avvisi nell'albo cimiteriale e collocando appositi cartelli in prossimità dei campi da esumare o dei gruppi di colombari, tombe, ossarini, da estumulare.

Art. 44 - Esumazioni straordinarie

1. Si definiscono straordinarie le esumazioni di salme effettuate anticipatamente rispetto alla prevista scadenza. L'esumazione straordinaria è regolata dagli artt. 83, 84, me 85 del D.P.R.285 del 1990. Le esumazioni straordinarie sono quelle che vengono eseguite prima che siano trascorsi dieci anni dall'originaria inumazione per ordine dell'Autorità Giudiziaria o, con autorizzazione dal Sindaco, dietro richiesta dei familiari, per trasportare le salme in altra sepoltura o per cremarle.

2. Non sono consentite esumazioni straordinarie per indagini private o per puro desiderio dei familiari di rivedere la salma né per traslare la salma in altro campo di inumazione dello stesso cimitero.

3. Le esumazioni straordinarie vengono eseguite alla presenza del personale incaricato dall'A.S.L.

4. Salvo i casi ordinati dall'Autorità Giudiziaria non possono essere eseguite esumazioni straordinarie nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre.

5. Per le esumazioni richieste dai familiari, se è trascorso un anno dalla inumazione, l'autorizzazione è rilasciata dal Sindaco e l'incaricato della ASL deve presenziare all'esumazione o estumulazione straordinaria per la sdola verifica del feretro e se ci sono pericoli per la salute pubblica.

6. Nel caso in cui la morte sia dovuta a malattia infettivo-diffusiva l'esumazione straordinaria, se non ordinata dall'Autorità Giudiziaria, non può essere eseguita prima che siano trascorsi due anni dalla morte e comunque a condizione che l'A.S.L. dichiari che non sussiste alcun pregiudizio per la salute pubblica.

Art. 45 - Estumulazioni straordinarie

1. Le estumulazioni straordinarie sono quelle che avvengono prima che siano trascorsi venti anni dall'originaria tumulazione per ordine dell'Autorità Giudiziaria o, con autorizzazione del Sindaco, dietro richiesta dei familiari, per trasportare le salme in altro cimitero o, quando possibile, in altro loculo dello stesso cimitero, o per cremarle.

2. Le estumulazioni straordinarie possono svolgersi dal mese di ottobre ad aprile e devono essere eseguite alla presenza dell'incaricato dell'A.S.L. che constati la perfetta tenuta del feretro e dichiara che nel caso di trasferimento può essere fatto senza pericolo per la salute pubblica. Qualora l'incaricato dell'A.S.L. constata la non perfetta mineralizzazione della salma e il deterioramento della cassa di zinco, dispone la sostituzione della stessa e la ritumulazione nello stesso loculo, o altra idonea misura tecnica ritenuta necessaria allo scopo.

3. Le operazioni di estumulazione possono essere disposte d'ufficio anche prima della scadenza della concessione per interventi di risanamento o ristrutturazione delle strutture. In questi casi, compatibilmente alla disponibilità in atto, si assegnano gratuitamente altre sepolture di tipo corrispondente per il tempo residuo della concessione. Qualora non sia possibile riutilizzare lo stesso marmo di copertura del loculo per la nuova sepoltura, l'iscrizione dell'epigrafe sul nuovo marmo sarà a carico dell'Amministrazione.

Art. 46 - Oggetti da recuperare

1. I familiari che ritengono che nel corso di operazioni di esumazione o estumulazione possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi che intendono recuperare, devono darne preventivo avviso al servizio di custodia.
2. Gli oggetti richiesti dai familiari, se rinvenuti, sono loro consegnati previa sottoscrizione di una apposita ricevuta contenente la descrizione sommaria dei beni consegnati, conservata agli atti del servizio cimiteriale.
3. Gli oggetti preziosi rinvenuti, non preventivamente richiesti dai familiari, sono consegnati al responsabile del servizio cimiteriale, che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di dodici mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune ed il ricavato destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

Art. 47 - Disponibilità dei materiali

1. I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, passano di proprietà del Comune che potrà impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri o alienarli.
2. In ogni caso, i materiali e le opere di cui al comma precedente, non possono venire asportati dai cimiteri da parte dei familiari o da persone da questi incaricati.
3. I ricordi strettamente personali collocati sulle sepolture (es. le foto) possono essere, dietro specifica e preventiva richiesta, restituiti alla famiglia.
4. Le opere aventi valore artistico o storico, sono conservate all'interno del cimitero o all'esterno in altro luogo idoneo.
5. I rifiuti cimiteriali, nonché gli avanzi di indumenti e di feretri, provenienti dalle esumazioni o dalle estumulazioni, devono essere smaltiti secondo quanto stabilito dal D.=P.R. 15/7/2003 n.254 e dal D.Lgs. 152/2006.

CAPO III – CREMAZIONI

Art. 48 – Cremazione

1. Si da atto che il comune non dispone di impianto di cremazione e, conseguentemente, per procedere alla cremazione, si avvale dell'impianto funzionante più vicino.

Art. 49 – Autorizzazione alla cremazione

1. La cremazione dei cadaveri di persone decedute nell'ambito del territorio comunale viene autorizzata dall'Ufficiale dello Stato Civile sulla base della volontà espressa dal defunto, nei modi di seguito indicati, oppure, in assenza di volontà contraria espressa dal defunto, sulla base della volontà espressa dai familiari di grado più elevato:
 - a. disposizione testamentaria, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa. Ai fini della cremazione risulta indifferente la forma testamentaria a cui si è fatto ricorso: testamento pubblico, segreto, olografo. Tuttavia in questi due ultimi casi l'esecuzione è subordinata alla pubblicazione. Pertanto la copia autentica, anche per estratto, rilasciata dal notaio che dovrà essere prodotta, dovrà essere munita della certificazione dell'avvenuta pubblicazione;
 - b. iscrizione, certificata dal presidente, ad associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione, fatta in data successiva a quella dell'iscrizione all'associazione;
 - c. dichiarazione su carta libera resa all'Ufficiale dello Stato Civile dal coniuge del defunto o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile. Nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, la volontà di procedere alla cremazione del defunto deve essere manifestata dalla maggioranza assoluta di questi. Per i minori e le persone interdette la volontà è manifestata dai legali rappresentanti. La dichiarazione dei familiari può essere resa anche all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di residenza del defunto. In ogni caso la dichiarazione resa viene consegnata all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di decesso per

l'autorizzazione alla cremazione.

2. Dovrà essere resa dichiarazione che il defunto non era portatore di protesi elettro alimentate o che le stesse sono state rimosse.

3. L'autorizzazione alla cremazione di un cadavere non può essere concessa se la richiesta non è corredata dal certificato di necropsia dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato, ai sensi della legge 130/2001 art. 3 comma 1 lett. a).

In caso di morte sospetta, segnalata all'Autorità Giudiziaria, il certificato di necropsia è integralmente sostituito dal nulla osta dell'Autorità Giudiziaria, con la specifica indicazione che il cadavere può essere cremato.

4. In presenza della volontà testamentaria di essere cremato, l'esecutore testamentario è tenuto, anche contro il volere dei familiari, a dar seguito alle disposizioni del defunto.

Art. 50 - Destinazione delle ceneri della cremazione di cadaveri

1. Ciascuna urna cineraria, deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.

2. Le ceneri, diligentemente raccolte in apposita urna, possono:

a. essere conservate nelle apposite cellette-ossario disponibili presso lo stesso cimitero comunale, stipulando apposito contratto di concessione con il Comune stesso.

b. essere sistemate, fino alla scadenza della concessione esistente, in loculi del cimitero, anche in presenza di un feretro o di altre ceneri o resti, purché la presenza dell'urna non impedisca la normale operatività;

c. essere trasferite per analoghe destinazioni presso altri cimiteri cittadini o di altri comuni;

d. essere affidate per la conservazione a persone, enti, associazioni, previo pagamento tariffario previsto per l'affidamento delle ceneri;

e. essere conservate nel cinerario comune;

f. essere disperse in natura.

3. Le ceneri, se non altrimenti disposto dai familiari, vengono disperse nel cinerario comune.

Art. 51 – Concessione autorizzazione per affidamento / conservazione delle ceneri

1. L'affidamento ad un familiare o ad un erede di una urna cineraria deve essere autorizzato dal Comune, sulla base della richiesta del coniuge, di un parente, di un affine / erede avente diritto.

2. Nella istanza di autorizzazione per l'affidamento e la conservazione delle ceneri debbono essere dichiarati dal richiedente:

a. i dati anagrafici e la residenza dell'affidatario

b. i dati anagrafici del defunto

c. la dichiarazione di responsabilità, per:

- l'accettazione dell'affidamento dell'urna cineraria

- la conservazione della stessa nel luogo individuato

d. la conoscenza delle norme penali, che puniscono le infrazioni a tale responsabilità

e. l'impegno a comunicare ogni variazione del sito di conservazione delle ceneri

f. l'accettazione / il consenso per i dovuti controlli da parte di preposti della Polizia Municipale.

3. La domanda va presentata all'Ufficio di Stato Civile. L'Ufficiale di Stato Civile procederà al rilascio dell'autorizzazione per l'affidamento e la conservazione delle ceneri, previo assenso dei VV. UU. che stileranno il verbale del sopralluogo, da cui si potrà evincere l'idoneità del sito di destinazione (stabile) e di conservazione dell'urna, a garanzia di ogni profanazione.

4. L'affidamento dell'urna cineraria deve essere trascritto su apposito Registro, tenuto a cura dell'Ufficio di Stato Civile, su cui andranno appuntate cronologicamente le modalità della concessione, le eventuali variazioni delle stesse nel tempo, quali il cambio di residenza dell'affidatario, il calendario dei controlli preventivi e successivi da parte del Corpo di Polizia Municipale .

5. In caso di decesso o di indisponibilità dell'affidatario sarà necessario da parte di uno dei familiari o eredi:

- presentare nuova istanza di autorizzazione per l'affidamento e la conservazione delle ceneri in alternativa, restituire l'urna in Comune, per il trasferimento delle ceneri al

cimitero.

6. Il rilascio della concessione autorizzativa per l'affidamento e la conservazione delle ceneri, è subordinato in ogni caso al versamento del diritto fisso stabilito nel tariffario con apposito atto di Giunta Comunale.

Le ceneri possono essere disperse, nel rispetto della volontà del defunto o di suo rappresentante, unicamente in aree naturali appositamente individuate, in aree di propria pertinenza o in aree private all'aperto e con il consenso dei proprietari, e non può comunque dare luogo ad attività aventi fini di lucro. La dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nel centro abitato, come definito dall'art. 3 c. 1, n. 8) del D.Lgs. n. 285/1992 (Nuovo Codice della Strada). La dispersione in mare, nei laghi e nei fiumi è consentita nei tratti liberi dai natanti e manufatti, ai sensi dell'art. 3 c. 1, lett. c) L. n. 130/2003.

La dispersione delle ceneri deve in ogni caso avvenire in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art.4, comma 1 lett. B), art. 7 e 8 della Legge R.C. n.20/2006.

TITOLO VIII - Concessioni per sepolture private

Art. 52 - Disposizioni generali sulle concessioni

1. La concessione di sepoltura privata, è concessione amministrativa di bene demaniale con diritto d'uso temporaneo non alienabile e lascia pertanto integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.

2. I manufatti costruiti dai privati su aree poste in concessione diventano, alla scadenza della concessione, o in caso di rinuncia o di decadenza, di proprietà del Comune.

3. E' vietato cedere a terzi, per qualsiasi titolo o causa, il diritto d'uso di sepoltura.

4. Tutte le concessioni sono assoggettate, alle disposizioni contenute nel D.P.R. 285/1990 (Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria), con l'obbligo per i concessionari di sottostare alle ulteriori discipline che in materia venissero emanate.

5. Tutte le concessioni rilasciate sono soggette al versamento della tariffa annuale di manutenzione generale stabilita dal Comune con appositi atti di Giunta Municipale, pena la decadenza.

6. Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso.

In particolare l'atto di concessione deve indicare:

- a) la natura della concessione e la sua identificazione, il numero dei posti salma realizzati o realizzabili;
- b) la durata;
- c) l'identificazione del concessionario (legale rappresentante nel caso di Enti);
- d) le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione (sepolcri gentilizi);
- e) gli obblighi e gli oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza.

Art. 53 - Oggetto delle concessioni

1. Nei cimiteri comunali sono oggetto di concessione:

- a. manufatti costruiti da Comune (colombari, loculi, cellette-ossario per la deposizione di resti mortali o urne cinerarie);
- b. aree per la realizzazione di tombe a terra (fossa) per sepolture per famiglia o collettività;
- c. aree per la realizzazione di cappelle per sepolture per famiglia o collettività;
- d. aree per la realizzazione di loculi privati doppi, tripli, ecc. (tali posti possono essere concessi solo se i singoli loculi hanno uno spazio esterno libero per il diretto accesso al feretro);
- e. cappelle e tombe a terra di proprietà dell'Amministrazione, o entrate nella sua

disponibilità a seguito di estinzione o decadenza della concessione o di rinuncia del concessionario;

A queste sepolture si applicano le disposizioni generali stabilite per le tumulazioni.

2. Tutte le concessioni sono subordinate al preventivo pagamento delle relative tariffe:
 - per loculi, tombe, cellette-ossario ed aree, quelle vigenti al momento della stipulazione del contratto;
 - per la concessione di cappelle di proprietà del Comune la tariffa sarà quella risultante dalla somma delle tariffe vigenti relative all'area occupata dalla cappella con quella, stabilita di volta in volta, dall'Ufficio Tecnico competente dell'Amministrazione, relativa al valore del manufatto.
3. Le tariffe concessorie saranno stabilite con appositi atti di Giunta Municipale.
4. La tariffa annuale per gli oneri di manutenzione generale del cimitero è carico dei concessionari ed è stabilita con apposito atto di Giunta Municipale.

Art. 54 - Durata, decorrenza e rinnovo delle concessioni

1. Tutte le concessioni in uso dei manufatti e delle aree, ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. n° 285/1990, sono a tempo determinato.
2. La durata delle concessioni è la seguente:
 - a) 10 anni per tomba (fossa) di inumazione
 - b) 30 anni per tumuli (colombari e loculi).
 - c) 50 anni loculi per resti mortali, e per le cellette ossario, cellette cinerarie.
 - d) 60 anni per le aree destinate all'edificazione di cappelle private.
3. La durata di tutte le concessioni, decorre dalla data dell'atto di concessione.
4. Per tutte le concessioni è consentito alla scadenza, e dietro richiesta degli interessati, il rinnovo per un identico periodo, previo il pagamento delle tariffe vigenti al momento della richiesta di rinnovo.
5. Le concessioni di loculi, tombe, aree, cappelle e cellette preesistenti alla data dell'entrata in vigore del presente Regolamento potranno, alla scadenza, essere rinnovate, per i periodi indicati nel precedente comma 2.
6. Il Comune potrà intervenire per la conservazione di sepolture di valore storico e di personaggi illustri.

Art. 55 - Concessioni rilasciate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento

1. La durata stabilita dal precedente art. 54 non ha effetto retroattivo e si applica solamente alle concessioni rilasciate a seguito di domande presentate successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento.
2. La diversa durata delle preesistenti concessioni rimane pertanto immutata.
3. Nel caso di concessioni per le quali non corrisponda, per qualsiasi motivo al nominativo del concessionario originario, il Comune potrà revocare la concessione, fatto salvo i casi di autodenuncia.
In questo caso il Comune assegnerà, previo il pagamento di una sanatoria, la concessione all'attuale detentore della stessa provvedendo alla sua regolarizzazione, secondo la durata del precedente art. 56.

Art. 56 - Concessioni per future sepolture

1. Ferma restando la durata della concessione di cui all'art. 54, l'assegnazione dei loculi viene effettuata per ordine di protocollo della richiesta.
2. Hanno diritto di precedenza:
 - a. persone di età superiore a 70 anni, residenti nel Comune di Aquilonia.
 - b. Persone affette da malattie terminali certificate, residenti nel Comune di Aquilonia.
 - c. L'assegnazione ai non residenti può aversi solo per ricongiungimenti familiari.
3. Per la concessione di manufatti cimiteriali di nuova costruzione, è data facoltà al Comune di richiedere agli interessati, all'atto della prenotazione, un deposito cauzionale infruttifero pari al 50% del corrispettivo della tariffa vigente per concessioni di manufatti cimiteriali. Qualora la concessione non abbia luogo per cause imputabili al Comune, lo stesso è tenuto solo alla

restituzione del deposito cauzionale suddetto. Nulla è dovuto in caso di rinuncia del richiedente

.4. Per la concessione di manufatti cimiteriali di nuova costruzione il Comune è obbligato a tenere una disponibilità riservata di loculi pari al 10% per esigenze imprevedute e improrogabili.

5. L'Amministrazione Comunale, in relazione alla scarsità complessiva di sepolture, può sospendere, a tempo determinato o indeterminato, la concessione di loculi per future sepolture.

Art. 57 - Subentri nella titolarità delle concessioni

1. Non è consentito alcun trasferimento totale o parziale, mediante atto tra vivi, della titolarità della concessione a beneficio di chi non sia già erede legittimo. Ai sensi dell'art. 93 del D.P.R. 285/1990 non ha pertanto validità nei confronti della Civica Amministrazione alcun patto o atto che preveda cessioni a terzi di diritti d'uso della concessione.

2. Alla morte del concessionario subentrano gratuitamente nella titolarità della concessione i suoi eredi i quali sono tenuti a denunciare con comunicazione scritta questa loro qualità al Servizio Cimiteriale entro un anno dalla morte del concessionario, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione. Gli aventi diritto, nella stessa comunicazione, devono altresì designare uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti dell'Amministrazione. In questa sede è ammessa la rinuncia di uno o più subentranti a favore dei titolari rimanenti.

3. Qualora il titolare della concessione sia un ente, non sono in ogni caso consentiti trasferimenti o sub-ingressi nella titolarità della concessione.

Art. 58 - Traslazioni all'interno dello stesso cimitero

1. Le traslazioni di salme, resti e ceneri sono autorizzate per trasferire la salma in altro loculo dello stesso cimitero o per trasferirla in cappella di famiglia.

2. La traslazione implica rinuncia e quindi retrocessione dalla precedente concessione e la stipula di una nuova concessione. La rinuncia all'originaria concessione comporta il rimborso da parte dell'Amministrazione, al concessionario o agli aventi titolo, di una parte di quanto pagato al momento della stipula della concessione. La misura del rimborso, come stabilito dal successivo art.65 varia in relazione al tempo trascorso, fino ad annullarsi.

Art. 59 - Rinuncia

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia di concessione di aree e/o manufatti a condizione che le salme, i resti, le ceneri, presenti abbiano già avuto altra sistemazione a carico dei rinuncianti.

2. Ove trattasi di sepoltura in comunione è ammessa la rinuncia da parte di concessionari non più interessati, purché i rimanenti accettino contestualmente il conseguente accrescimento delle rispettive quote.

3. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizioni.

4. La domanda di rinuncia deve essere sottoscritta dagli aventi diritto.

5. La rinuncia determina un contratto di retrocessione del sepolcro.

6. In caso di rinuncia per le concessioni di sepolture individuali, aree e cappelle di proprietà

7. dell'Amministrazione sono previste forme di parziale rimborso, come specificate nell'art.81.

8. Le stesse forme di parziale rimborso si applicano anche in caso di rinuncia per le concessioni

9. per futura sepoltura.

Art. 60 – Revoca

1. L'Amministrazione, quando si renda necessario per ampliamento o per modificazione topografica del cimitero, o per qualsiasi altra rilevante ragione di interesse pubblico debitamente motivata, ha facoltà di rientrare nella disponibilità di qualsiasi spazio assegnato o manufatto dati in concessione.

2. L'Amministrazione è tenuta a dare comunicazione al concessionario dell'avvio del procedimento, nonché del provvedimento di revoca e della relativa motivazione. Nel caso in cui il concessionario non sia noto, la comunicazione è data mediante pubblicazione all'Albo Pretorio e all'Albo Cimiteriale per la durata di sessanta giorni.

3. L'Amministrazione nel dare seguito al provvedimento, dispone la collocazione delle salme, resti e ceneri che si trovano nel sepolcro in altra sepoltura, equivalente se disponibile. Rimangono a carico dell'Amministrazione le spese della traslazione e dell'iscrizione delle epigrafi.

Art. 61 – Decadenza

1. La decadenza della concessione viene dichiarata nei seguenti casi:

- a) quando la sepoltura risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi titolo al subentro nella titolarità;
- b) quando non si siano osservati gli obblighi relativi al pagamento degli oneri di manutenzione generali secondo il tariffario stabilito dal Comune.
- c) quando risulti pregiudizievole la stabilità delle opere e il loro decoro, o sia pregiudizievole la stabilità delle tombe vicine.
- d) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o speculazione o comunque trasferita a terzi;
- e) quando sia stato accertato, sentiti gli interessati, l'utilizzo del sepolcro da terzi non aventi diritto;
- f) quando non si sia esercitato il diritto al subentro nei modi e nei tempi stabiliti dall'art. 59 del presente Regolamento;
- g) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione o del presente Regolamento.

2. Dell'Atto di decadenza, per i casi di cui ai punti a), b), d), e), viene data comunicazione agli aventi diritto tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento, preceduta da comunicazione di avvio del procedimento.

3. La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti a) e b) di cui al comma precedente è adottata previa ingiunzione ad adempiere al concessionario o, in caso di sua irreperibilità, previa pubblicazione della diffida all'albo comunale ed a quello cimiteriale per la durata di novanta giorni consecutivi per i casi di cui al punto a) e di trenta giorni per i casi di cui al punto b) del comma 1.

4. Trascorsi senza esito i giorni della diffida verrà emesso il provvedimento di decadenza da parte dell'Amministrazione.

5. Pronunciata la decadenza della concessione il servizio cimiteriale provvederà alla traslazione delle salme, resti e ceneri eventualmente sepolti rispettivamente in campo di inumazione, ossario comune, cinerario comune.

6. Le opere delle sepolture decadute entrano (o ritornano se la concessione riguarda opere già di proprietà dell'Amministrazione) nella piena disponibilità dell'Amministrazione che ha facoltà di procedere alla loro riassegnazione, al loro restauro, alla loro demolizione.

7. In caso di decadenza il concessionario non può vantare pretese per rimborsi, diritti, indennizzi, ecc., anche per le opere eventualmente compiute, per le quali vale il principio dell'accessione previsto dall'art. 934 del Codice Civile.

Art. 62 – Estinzione

1. Le concessioni si estinguono per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione, ovvero per la soppressione del cimitero, salvo, in questo ultimo caso, quanto disposto nell'art. 98 del D.P.R. 285/1990.

2. Allo scadere della concessione, se gli interessati non hanno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvede l'Amministrazione collocando i medesimi rispettivamente nel campo di inumazione, nell'ossario comune e nel cinerario comune.

3. Le concessioni si estinguono altresì per accertata estinzione della famiglia, così come individuata dall'art. 77 del Codice Civile.

Art. 63 - Rimborsi per restituzione di loculi e tombe in caso di rinuncia

1. Per i loculi e tombe realizzati che rientrano nella disponibilità dell'Amministrazione a seguito della cremazione delle salme o della loro traslazione nello stesso o in altri cimiteri o a seguito di rinuncia per le concessioni in vita, è rimborsabile una parte della spesa sostenuta, variabile in relazione al tempo trascorso dalla data della tumulazione nel caso di estumulazione o dalla

data del contratto per le concessioni in vita, secondo quanto riportato nello schema successivo.

- a) rimborso del 90% in caso di rinuncia entro un anno dalla data di tumulazione (nel caso di estumulazioni) o del contratto (per le concessioni in vita);
- b) rimborso dell'80% in caso di rinuncia dopo il primo anno ed entro due anni;
- c) rimborso del 70% in caso di rinuncia dopo il secondo anno ed entro tre anni;
- d) rimborso del 60 % in caso di rinuncia dopo il terzo anno ed entro quattro anni;
- e) rimborso del 50% in caso di rinuncia dopo il quarto anno ed entro cinque anni;
- f) decorsi cinque anni dalla tumulazione (nel caso di estumulazioni) o dalla data del contratto (per le concessioni in vita) non si darà luogo ad alcun rimborso.

2. Per le aree e le cappelle di proprietà dell'amministrazione che rientrano nella disponibilità dell'Amministrazione a seguito di rinuncia del concessionario, si applicano le stesse percentuali di rimborso di cui al comma precedente.

TITOLO IX - Cappelle private

Art. 64 - Progettazione e autorizzazione

1. Chiunque intenda costruire una cappella privata deve presentare domanda volta ad ottenere la concessione dell'area cimiteriale.

2. Oltre alle persone fisiche possono essere concessionari di aree e cappelle anche enti e associazioni.

3. Le richieste di permesso di costruire devono essere presentate, per l'approvazione, entro sei mesi dalla stipula del contratto di concessione.

4. I progetti devono avere caratteristiche di particolare pregio artistico, adeguato alla dignità e al decoro architettonico del luogo ed alla durata della concessione.

5. Le richieste di permesso di costruire, così come ogni altra istanza, per la modifica o il restauro, devono contenere una dettagliata descrizione dell'opera progettata e dei materiali che verranno impiegati. I disegni di progetto devono essere corredati di adeguata relazione tecnica illustrativa e documentazione fotografica descrittiva dei luoghi. E' altresì richiesta, al fine di costituire documento di riscontro per collaudo finale, documentazione fotografica dei modelli al vero per sculture, decori o altri particolari artistici.

6. Verrà rilasciato il permesso di costruire a per la realizzazione della cappella solo dopo che il progetto avrà conseguito il parere favorevole dell' Ufficio Tecnico comunale il quale dovrà:

a. valutare la corrispondenza alle norme di legge dei loculi che si intendono realizzare, nonché l'accessibilità dei feretri nella cappella e la funzionalità degli spazi interni alla cappella ai fini della movimentazione dei feretri, affinché l'esecuzione delle operazioni di tumulazione/estumulazione da parte del personale cimiteriale, possa avvenire nel pieno rispetto della normativa sulla sicurezza dei lavoratori.

b. verificare che la superficie occupata risultante nel progetto non sia maggiore di quella concessa.

c. ultimata l'opera, verificare che quanto realizzato abbia piena corrispondenza col progetto approvato.

7. I loculi devono risultare a perfetta tenuta e conformi alle prescrizioni stabilite dal D.P.R.

285/1990. I singoli progetti di costruzione di sepolture private devono rispettare le normative di edilizia generale, le prescrizioni riportate nell'atto di autorizzazione, le prescrizioni tecniche poste dal D.P.R. 285/90 e s.m.i., le nuove norme tecniche delle costruzioni D.M. 8/1/2008 e dalla L.R. 9/1983 e s m.i.

Art. 65 - Inizio e termine dei lavori

1. Ai fini della validità della concessione dell'area cimiteriale il concessionario deve dare avvio ai lavori entro sei mesi dalla data del rilascio del permesso di costruire e ultimarli entro 18 mesi dalla stessa data. I termini rimangono immutati anche in caso di presentazione di varianti in corso d'opera.

2. Il Comune si riserva la facoltà di concedere proroghe della validità della concessione dell'area

cimiteriale sino ad un anno dalla scadenza originaria, con applicazione di una penalità mensile, da corrispondere anticipatamente, pari al 2% della vigente tariffa della concessione.

Art. 66 – Prescrizioni

1. L'impresa incaricata della realizzazione della cappella deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a persone o cose.
2. E' vietato occupare, anche provvisoriamente, spazi attigui senza l'autorizzazione del responsabile dei servizi cimiteriali.
3. La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.
4. Eventuali fasce di rispetto attorno alla costruzione che il concessionario riterrà di dover predisporre per la futura costruzione, dovranno essere ricavate all'interno dello spazio concesso.
5. I materiali in ingresso e le attrezzature devono essere depositati entro l'area recintata. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere. In ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.
6. Il concessionario è responsabile in solido per gli eventuali danni arrecati dall'impresa incaricata all'Amministrazione o a terzi in dipendenza dell'esecuzione delle opere e dovrà provvedere al loro risarcimento.
7. Potranno essere sospesi gli ingressi delle salme nella sepoltura quando non si sia effettuato il risarcimento dei danni arrecati in dipendenza dell'esecuzione dei lavori disposti dal concessionario.
8. Nel caso in cui il sepolcro venga dichiarato inidoneo, dal Responsabile del Servizio Cimiteriale, alla tumulazione di salme, resti o ceneri, il concessionario ha l'obbligo di adeguare il sepolcro alle norme vigenti entro sei mesi.
9. Per i lavori di realizzazione delle cappelle valgono in ogni caso le più generali prescrizioni riportate nel Titolo X del presente Regolamento.

Art. 67 - Ammissione alla sepoltura in cappelle private

1. Nelle cappelle di famiglia il diritto d'uso è riservato alla persona del concessionario, al coniuge, agli ascendenti e ai discendenti in linea retta entro il terzo grado, ai collaterali entro il secondo ed agli affini entro il primo grado.
2. Sarà altresì consentita la tumulazione di salme di persone legate al concessionario da un rapporto di convivenza, nonché di parenti e affini di grado diverso da quello indicato purché risultino espressamente menzionate nell'atto di concessione.
3. Per le sepolture concesse ad enti il diritto d'uso è riservato alle persone contemplate nel relativo ordinamento e nell'atto di concessione.
4. Se all'originario concessionario è subentrato altro soggetto, i parenti e gli affini per i quali è ammessa la sepoltura rimangono quelli relativi all'originario concessionario o comunque quelli eventualmente riportati nell'atto di concessione. Il concessionario subentrante non potrà pertanto chiedere la riduzione delle salme per recuperare loculi da usare per nuove e diverse sepolture.

Art. 68 - Ingressi e movimenti di salme, resti e ceneri nelle cappelle private

1. Le operazioni inerenti a ingressi e movimenti di salme resti e ceneri richieste dal concessionario sono soggette alla preventiva autorizzazione del Servizio Cimiteriale con applicazione delle comuni tariffe previste e, ove disposto, di quelle dell'Autorità Sanitaria.
2. Le operazioni di cui al comma 1. sono eseguite dal personale cimiteriale.

Art. 69 - Manutenzione delle cappelle private

1. La manutenzione delle cappelle di famiglia spetta ai concessionari. Per manutenzione si intende ogni intervento ordinario o straordinario necessario al mantenimento della piena funzionalità, del decoro e della sicurezza del sepolcro. Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria potranno essere eseguiti nel rispetto di quanto previsto dal D.P.R.

380/2001 e ss. mm. e ii.

2. Il concessionario è tenuto a provvedere alla esecuzione degli eventuali lavori richiesti dall'Amministrazione per consolidare la statica e la tenuta delle opere, come pure per il restauro ai fini di decoro.

3. In caso di con titolarità della sepoltura concessa gli obblighi di cui al presente articolo sono solidali.

4. L'esecuzione della manutenzione non fa nascere alcun diritto sulla concessione della sepoltura o altra rivalsa nei confronti dell'Amministrazione.

Art. 70 - Costruzione di cappelle nei cimiteri comunali

1. Nel cimitero comunale, quando disponibili, vengono concesse aree per la costruzione di nuove cappelle in osservanza del piano regolatore cimiteriale vigente. Potranno essere date in concessione cappelle entrate nella disponibilità dell'Amministrazione a seguito di rinuncia dei concessionari o di decadenza ed estinzione delle concessioni esistenti.

TITOLO X - Imprese all'interno dei cimiteri

Art. 71 - Imprese all'interno dei cimiteri

1. Nei cimiteri l'attività di impresa si svolge avuto riguardo al carattere demaniale ed alla particolarità dei siti e secondo quanto disposto dalle leggi afferenti l'oggetto di attività, dalla normativa comunale e dal presente Regolamento.

2. Le imprese agiscono nel rispetto dei principi di trasparenza e di libertà della concorrenza sul mercato.

3. Le imprese incaricate dall'Amministrazione o dai privati rimangono responsabili dei danni a persone e cose causati dalla propria attività all'interno dei cimiteri.

4. Le imprese che operano per conto dei privati devono in ogni caso essere autorizzate per iscritto dall'Amministrazione Comunale, e certificare, prima dell'inizio dei lavori:

a. la capacità tecnica e di risorse umane a garanzia della continuità e dell'adeguatezza del servizio;

b. l'assenza di procedure di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o liquidazione coatta amministrativa a loro carico;

c. il rispetto delle norme in materia di sicurezza e salute dei lavoratori;

d. il rispetto delle norme in materia di pubblicità e trasparenza dei prezzi;

e. l'avvenuta stipulazione di contratto assicurativo R.C. in corso di validità.

5. l'essere in regola con il pagamento delle imposte, tasse e contributi (D.U.R.C.)

6. Le imprese sono tenute a comunicare ogni eventuale variazione di quanto sopra certificato.

Art. 72 - Disciplina delle attività delle imprese all'interno dei cimiteri

1. Nel cimitero in cui è vietato in tutto o in parte l'accesso con furgoni o altri automezzi, le imprese devono dotarsi degli appositi carrelli a norma secondo le vigenti disposizioni in materia antinfortunistica.

2. Gli orari di lavoro delle imprese sono quelli di apertura dei cimiteri, salvo eventuali motivate autorizzazioni in deroga rilasciate dal responsabile del servizio cimiteriale.

3. Fatti salvi motivi di igiene e sicurezza pubblica, è sospesa l'introduzione dei materiali all'interno dei cimiteri e l'esecuzione dei lavori nei giorni festivi, nonché nei periodi dal 28 ottobre al 4 novembre e dal 23 al 26 dicembre.

4. Alle imprese non è consentito l'uso di attrezzature ed arredi in dotazione ai cimiteri.

5. E' fatto divieto alle imprese autorizzate ad eseguire lavori per conto dei privati di svolgere attività di accaparramento di lavori o di servizi o comunque di agire in modo scorretto.

6. Le imprese che all'interno del cimitero causino danni a beni di proprietà dell'Amministrazione o di privati, devono darne immediata segnalazione al servizio di custodia.

Art. 73 - Prescrizioni specifiche per le imprese del settore lapideo

1. Le imprese del settore lapideo prima di procedere alla realizzazione di epigrafi e lapidi devono presentare alla direzione cimiteriale un progetto del lavoro, indicando posizione della sepoltura, tipologia del materiale da usare, dimensioni, ecc. per ottenerne l'autorizzazione, fatta eccezione per i casi previsti dal comma 4 dell'art. 86.
2. I titolari ed il personale delle ditte non possono trattenersi nei locali del servizio di custodia e degli uffici se non per il tempo strettamente necessario al disbrigo delle pratiche, presentazione dei progetti, richiesta informazioni sulla posizione delle sepolture, ecc.
3. E' fatto altresì divieto ai titolari ed al personale delle ditte di:
 - a. trattenersi senza motivo dentro o in prossimità delle stanze mortuarie o lasciare parcheggiati i mezzi nelle sue immediate vicinanze usandoli a scopo promozionale;
 - b. prendere contatti con i dolenti proponendosi per la realizzazione di tombe ed epigrafi;
 - c. trattenersi nel campo di inumazione in uso oltre il tempo strettamente necessario al lavoro di montaggio delle tombe loro affidato;
 - d. trattenersi nei blocchi di colombari oltre il tempo strettamente necessario al prelievo dei marmi sui quali devono inserire l'epigrafe e all'installazione degli stessi nei colombari;
 - e. entrare nel cimitero con i mezzi per recarsi negli uffici e nei locali del servizio di custodia;
 - f. avvalersi del personale cimiteriale per la consegna di biglietti da visita o di altro materiale pubblicitario o per far comunque consigliare ai visitatori il nominativo della ditta;
 - g. avvalersi del personale cimiteriale per l'esecuzione, anche parziale, del lavoro loro affidato;

TITOLO XI - Lapidi, epigrafi, ornamenti, manutenzione delle sepolture

Art. 74 - Lapidi nei campi di inumazione

1. La tariffa praticata dalle imprese per il trasporto funebre di salma destinata all'inumazione è comprensiva anche della fornitura di un cippo o croce in legno, in grado di resistere agli agenti atmosferici, con applicata una targhetta riportante nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto. Il cippo o la croce verranno collocati sulla sepoltura dal personale cimiteriale in occasione della inumazione.
2. Al fine di salvaguardare il decoro estetico architettonico dei campi di inumazione il responsabile dei servizi cimiteriali predispone apposito disciplinare idoneo ad assicurare ordinata omogeneità alla tipologia dei manufatti lapidei consentiti da collocare sulle sepolture dei campi, predeterminando un numero limitato di modelli e materiali.
3. Le imprese del settore lavorazione marmi che sottoscriveranno il disciplinare non dovranno presentare preventivamente, per l'approvazione da parte del responsabile del servizio cimiteriale, i progetti per i manufatti da realizzare, ma solamente una dichiarazione di conformità del manufatto al disciplinare.
4. I familiari, trascorsi almeno sei mesi dall'inumazione per l'assestamento del terreno, potranno far collocare da ditte autorizzate lapidi e contorni fossa in marmo rispettando gli standard previsti nel disciplinare sui manufatti lapidei predisposto dal responsabile dei servizi cimiteriali.
5. Nel caso di inadempienza a quanto prescritto relativamente alle misure, al materiale ed al colore delle lapidi, la direzione del cimitero provvederà d'ufficio alla rimozione delle lapidi e le spese, a carico degli inadempienti, saranno recuperate coattivamente a norma di legge. Alle imprese verranno comminate le sanzioni previste nel disciplinare.

Art. 75 – Epigrafi

1. Ogni epigrafe deve contenere le generalità del defunto: nome, cognome, data di nascita e data di morte. Non sono ammesse abbreviazioni dei nomi che dovranno essere indicati nella forma risultante dagli atti di stato civile. I nomignoli, i nomi d'arte, i diminutivi sono consentiti solamente in seconda linea e sempre che gli stessi non contrastino con l'austerità del luogo.

2. E' consentita l'aggiunta, preventivamente autorizzata dalla direzione del cimitero, di eventuali rituali espressioni brevi, frasi commemorative o di cordoglio. Non sono consentite espressioni lesive della dignità del defunto o suscettibili di offendere la comune sensibilità. Simboli ed emblemi sono consentiti solo se si addicono al culto dei morti e alla sacralità del luogo.
3. Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana. Per le sepolture di stranieri è consentito usare altre lingue, purché ci sia anche la traduzione in italiano e fatto salvo quanto disposto dalla legislazione in materia di plurilinguismo. Qualora si volesse apporre sulla sepoltura una scritta affettiva redatta in lingua straniera, nell'epigrafe va riprodotta, anche con caratteri di minor corpo, ma comunque leggibili, la traduzione in italiano.
4. Le iscrizioni dovranno essere realizzate mediante incisione sul marmo oppure con l'applicazione di lettere in bronzo o in acciaio inalterabile.
5. Verranno rimosse le epigrafi nelle quali figurino errori di scrittura o contenenti espressioni diverse da quelle autorizzate.
6. E' consentita l'applicazione di fotografie, purché realizzate in modo da garantirne la permanenza nel tempo.
7. E' vietata l'apposizione sulle lapidi di scritte pubblicitarie, ivi comprese le indicazioni relative alla denominazione o ragione sociale dell'impresa che ha eseguito l'opera.
8. Le epigrafi, per le sepolture in colombaro o tomba o ossarietto, dovranno essere apposte, sui marmi forniti dal cimitero, entro tre mesi dalla data della tumulazione.
9. Nessuna epigrafe, neppure ridotta, o fotografia, dovrà essere apposta sulle lastre di copertura dei colombari concessi per future sepolture di cui all'art. 74 del presente Regolamento, anteriormente alla tumulazione del concessionario.

Art. 76 – Ornamenti

1. Le famiglie possono provvedere personalmente all'ornamento delle sepolture dei propri defunti, con fiori e a quant'altro è diretto ad onorarne la loro memoria.
2. Sono vietate le decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, quale portafiori, di barattoli, bottiglie di vetro, ceri o plastica o contenitori di recupero.
3. Gli ornamenti e i ricordi funebri che, per il loro stato di decadimento possono costituire pericolo o essere indecorosi, verranno rimossi dal personale cimiteriale e collocati in apposito magazzino dove resteranno per tre mesi a disposizione degli interessati per essere ritirati.
4. E' vietato collocare sul pavimento dei corridoi dei raggruppamenti di colombari oggetti e materiali che possono costituire ostacolo o pericolo per i passanti e per gli operatori cimiteriali ed in particolare cassette, vasi da fiori, candelabri, sedie, panchetti, ecc. Il personale cimiteriale provvederà alla rimozione di tali oggetti. L'Amministrazione declina peraltro qualunque
5. responsabilità per eventuali infortuni o danni derivanti dalla presenza non autorizzata di tali oggetti. E' consentito ai familiari dei defunti deporre sulle sepolture fiori recisi o coltivare, all'interno dei contorni fossa delle sepolture in campo comune, piantine ornamentali erbacee di dimensione contenuta e purché queste non fuoriescano dal perimetro della sepoltura estendendosi nei passaggi attigui o non coprano alla vista, anche parzialmente l'epigrafe. Qualora le piantine coltivate superino il metro di altezza si dovrà provvedere ad una adeguata potatura di contenimento e accorciamento.
6. Dovranno essere tolti, a cura di chi li ha deposti o impiantati, gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono e le piante ornamentali quando seccate. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i tumuli, il responsabile del Servizio Cimiteriale li farà rimuovere d'ufficio e provvederà per la loro distruzione.
7. Così pure provvederà a far sradicare le piante quando non si sia provveduto a contenerne lo sviluppo. Nel caso in cui vi sia la necessità di portare fuori dai cimiteri piante, fiori secchi e finti e portafiori è necessario munirsi dell'apposita autorizzazione rilasciata dal personale del servizio di custodia dei cimiteri, indicando la sepoltura dalla quale devono essere tolti.

Art. 77 - Manutenzione delle sepolture

1. Nelle sepolture di proprietà dell'Amministrazione e in cui la tipologia costruttiva sia tale da non presentare soluzioni di continuità tra una concessione e l'altra l'Amministrazione

provvede alla manutenzione ordinaria dei manufatti, ad eccezione delle lastre di marmo di copertura, per le parti decorative e per gli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione e pulizia provvederanno i concessionari.

2. Nelle sepolture in campo comune i familiari provvedono alla manutenzione ordinaria e straordinaria (riparazione o sostituzione di cippi, lapidi, contorni-fossa, ecc. che devono essere mantenuti in buono e decoroso stato di manutenzione). L'Amministrazione provvede allo sfalcio periodico dell'erba nei vialetti e nei passaggi dei campi e, qualora le sepolture siano libere da piante, vasi, oggetti, ecc., anche allo sfalcio dell'erba cresciuta sulle stesse sepolture.

3. L'amministrazione provvede, al riporto di terra qualora si verificano avvallamenti delle sepolture segnalati dai familiari al servizio di custodia.

4. Nelle sepolture in campo comune, all'interno dei contorni fossa, è consentita la collocazione di piccola ghiaia ornamentale. E' tassativamente vietato tuttavia spargere ghiaia o qualsiasi forma di pietrisco al di fuori dei contorni fossa e il personale cimiteriale provvederà d'ufficio alla sua rimozione. In caso di incidenti verificatisi in occasione dello sfalcio dell'erba e causati dalla presenza di ghiaia nei passaggi tra le sepolture, i familiari saranno ritenuti responsabili di eventuali danni a persone o cose.

5. E' vietato ricoprire le superfici delle sepolture in campo comune con cemento o altro materiale impermeabilizzate.

6. Gli interventi di riparazione e sostituzione dei marmi delle lapidi, delle lastre copritomba, delle lastre di copertura dei colombari e degli ossarietti, dei contorni fossa, possono essere affidati dai familiari solo a ditte del settore già autorizzate dal responsabile dei servizi a lavorare nel cimitero.

Art. 78– Illuminazione votiva

1. Chiunque intende usufruire del servizio di illuminazione votiva deve presentare, direttamente o tramite un suo legale rappresentante, domanda alla Ditta affidataria su apposito modulo a stampa fornito dalla ditta stessa che darà corso all'impianto entro 30 gg. dalla richiesta. Le spese di bollo e quelle eventuali di registro sono a carico del richiedente.

2. L'illuminazione viene concessa e somministrata esclusivamente per uso votivo a richiesta degli interessati ed è soggetta al pagamento di un contributo di allaccio, una tantum a fondo perduto, e di un canone annuo.

3. La durata dell'utenza non può essere inferiore ad un anno decorrente per la prima volta dal primo giorno del mese successivo all'allaccio in ragione di dodicesimi e per gli anni seguenti in ragione di anno solare. L'utenza decorre sempre dopo il versamento del contributo d'allaccio e del canone di utenza. L'affidamento si intende tacitamente rinnovato se tre mesi prima della scadenza non viene inviata alla Ditta regolare disdetta per iscritto a mezzo di lettera raccomandata. E' ammessa la risoluzione anticipata con preavviso scritto di un mese in caso di demolizione della tomba o di rimozione della salma.

4. Il contributo di allaccio, una tantum a fondo perduto è stabilito dalla tariffa. Nel contributo di allaccio è compresa la derivazione della linea di alimentazione con relativa scatola di presa, l'impianto di speciali portalampade (escluse le armature portalampade), le lampade e gli accessori per il funzionamento dell'impianto. Sono altresì compresi gli ordinari lavori di sterro e rinterro, di apertura e chiusura di eventuali tratti murari e di adattamento al conduttore elettrico. Qualsiasi altro lavoro o fornitura non previsti, come fori e tracce su marmo e peperino, fornitura e posa in opera di lampadari, ecc., è a carico degli utenti che devono avvalersi esclusivamente della Ditta affidataria.

5. Il canone di utenza, stabilito dalla tariffa, va versato in unica rata anticipata. Nel canone di utenza sono comprese le vigenti imposte e tasse di qualsiasi tipo e a qualsiasi titolo, il consumo di energia elettrica, la fornitura e il ricambio lampade, la manutenzione, le riparazioni dovute al naturale consumo, la sorveglianza dell'impianto e degli impianti generali, i diritti di esazione, con l'esclusione soltanto della fornitura e dell'eventuale ricambio delle armature portalampade. Le spese postali per l'invio dei bollettini di pagamento sono a carico degli utenti. Per gli utenti che richiedono l'erogazione del servizio nel corso dell'anno solare, il primo canone di utenza da corrispondere viene calcolato in ragione di dodicesimi della residua parte di anno.

6. Il servizio viene accordato sotto la stretta osservanza del presente Regolamento e delle norme speciali che fossero caso per caso diversamente stabilite per urgenti ragioni tecniche e di interesse generale. Con la firma della domanda di concessione l'utente riconosce implicitamente il Regolamento e le rispettive tariffe. La ditta potrà su richiesta dell'utente e nei termini temporali indicati dallo stesso, fornire il servizio di illuminazione votiva occasionale per le ricorrenze pubbliche o del privato familiare, il corrispettivo pro lampada sarà stabilito dalla ditta.

7. Tutto quanto fa parte dell'allaccio rimane di proprietà temporanea della Ditta affidataria e passerà di proprietà del Comune allo scadere dell'affidamento. La Ditta provvede al mantenimento in piena efficienza del cavo e relativi accessori che costituiscono l'allaccio per tutta la durata dell'affidamento.

8. L'illuminazione verrà fornita unicamente per onorare la memoria dei defunti tumulati nelle tombe. L'utente non potrà perciò cederla per altro uso e destinazione o per altra tomba. Inoltre all'utente è vietato asportare o cambiare lampadine, modificare e manomettere l'impianto, eseguire allacciamenti abusivi o comunque fare qualsiasi cosa possa, in qualunque modo apportare variazioni all'impianto esistente. I contravventori saranno tenuti al risarcimento dei danni salvo ogni altra azione civile e penale.

9. Tutti i pagamenti dovranno essere effettuati direttamente alla Ditta a mezzo c/c postale, oppure a mezzo di esattore che rilascerà quietanza. I pagamenti avvenuti dopo tale epoca saranno soggetti a una maggiorazione del 10%. Trascorso un mese dalla data di scadenza della rata senza che sia avvenuto il pagamento si procederà alla sospensione del servizio.

10. Il ripristino dell'erogazione della corrente per scadenza del contratto, per danni causati dall'abbandono o per sua morosità potrà essere concesso dopo il pagamento delle spese di riallaccio, di rimborso dei danni, e, nei casi di morosità di pagamento di tutte le rate scadute e non pagate. Nel caso di constatata o reiterata morosità la Ditta ha facoltà di rifiutare il ripristino del servizio.

11. Gli impianti sono eseguiti direttamente ed esclusivamente dalla Ditta affidataria che non è obbligata a fornire energia elettrica a chi intendesse effettuarli per proprio conto. L'utente non può eseguire modifica, alterazione o allacciamento di scorta all'impianto se non avvalendosi dell'opera esclusiva della Ditta affidataria.

12. Il Comune di Aquilonia si riserva di modificare in qualunque momento le tariffe relative all'illuminazione votiva. E' data facoltà agli utenti stessi, entro due mesi dall'entrata in vigore delle modifiche apportate al Regolamento, di disdire il contratto che cesserà con lo scadere del periodo per il quale è stato pagato il canone di utenza.

TITOLO XII - Disposizioni finali

Art. 79 - Efficacia delle disposizioni del presente Regolamento

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore, salvo per le parti per le quali lo stesso Regolamento disponga diversamente.

2. Il presente Regolamento abroga il precedente "Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria".

3. E' da intendersi abrogato ogni altro atto emanato dall'Amministrazione per le parti non compatibili col presente Regolamento.

4. Per quanto non espressamente previsto e disciplinato dal Presente Regolamento, si applicano comunque le disposizioni di cui al D.P.R. n° 285/1990 e ogni altra disposizione di legge e regolamento vigente in materia.

Art. 80 – Sanzioni

1. La vigilanza ed il controllo sull'osservanza delle disposizioni contenute nel presente Regolamento spettano all'Ufficio comunale competente che si avvale, per gli aspetti igienico-sanitari, dell'ASL territorialmente competente.

2. Se il fatto non è previsto come reato, è sospesa dall'esercizio dell'attività e del trasporto funebre da uno a sei mesi, con sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000,00 a euro 15.000,00 da introitare sul titolo III, tipologia 200, l'impresa che nell'espletare l'attività o il trasporto funebre:

- a) viola le disposizioni previste dall'articolo 7, commi 3 bis e 3 ter, e dall'articolo 8 della Legge Regionale n. 12 del 24 novembre 2001 e succ. mod. e int.;
 - b) propone direttamente o indirettamente mance o elargizioni di varia natura, promesse, doni o vantaggi di qualunque genere, a chi svolge una professione o attività correlata all'indicazione o al procacciamento dei funerali;
 - c) stipula contratti per lo svolgimento dei servizi funebri in luoghi vietati dalla legge;
 - d) procaccia o fa opera di mediazione diretta o indiretta delle prestazioni e dei servizi di onoranze funebri o si avvale di procacciatori o mediatori per l'acquisizione dei servizi funebri anche negli obitori, all'interno di strutture sanitarie di ricovero e cura o di strutture socio- sanitarie e socio-assistenziali pubbliche o private accreditate nonché nei locali di osservazione delle salme e nelle aree cimiteriali;
 - e) fa ricorso a forme pubblicitarie ingannevoli e disdicevoli;
 - f) non osserva o viola le disposizioni del regolamento comunale di polizia mortuaria e delle norme in materia.
3. In caso di illecito l'Ufficio provvede all'irrogazione della sanzione ed alla sua riscossione e comunica al Comune che ha rilasciato l'abilitazione all'esercizio e al responsabile del registro regionale previsto nell'articolo 7 della LR, l'atto di sospensione o di revoca.
4. La sospensione temporanea prevista nel comma 2, ripetuta per tre volte nell'arco di due anni, determina la revoca definitiva dell'abilitazione all'attività funebre.
5. E' interdetta in via definitiva dall'attività funebre l'impresa che:
- a) non osserva le prescrizioni previste nell'articolo 1, commi 1, 2, 3, 4 e 8, lettere a), b), c) dell'allegato A e le disposizioni indicate nell'articolo 7, comma 3 ter della Legge Regionale n. 7 del 25 luglio 2013;
 - b) non è in possesso dell'abilitazione all'esercizio dell'attività funebre;
 - c) non è in possesso dei requisiti, oppure anche uno solo di essi, di cui al comma 1 dell'articolo 1 bis dell'allegato A della citata LR;
 - d) non osserva le norme in materia di lavoro, previdenza e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Art.81 - Destinazione della riscossione delle sanzioni

1. Le entrate derivanti dalla riscossione delle sanzioni stabilite sono destinate alla cura delle aiuole, alla pulizia e ad alcune opere di piccola manutenzione ordinaria, alla pulizia dei piazzali e delle aree di pertinenza cimiteriale.

INDICE

TITOLO I - Disposizioni Generali	4
Art. 1 - Riferimenti normativi	4
Art. 2 – Oggetto	4
Art. 3 - Finalità.	4
Art. 4 - Competenze	4
Art. 5 - Responsabilità	4
Art. 6 - Cautele.....	5
Art. 7 - Autorizzazioni di Polizia Mortuaria.....	5
Art. 8 - Servizi gratuiti e a pagamento	5
Art. 9 - Atti a disposizione del pubblico.....	5
Art. 10 - Adozione, affiliazione e convivenza.....	6
TITOLO II - Periodo di osservazione, depositi di osservazione e obitori	6
Art. 11 - Periodo di osservazione	6
Art. 12 - Depositati di osservazione e obitori	6
TITOLO III - Feretri	6
Art. 13 - Deposizione della salma nel feretro	6
Art. 14 - Verifica e chiusura dei feretri	7
Art. 15 - Tipologia dei feretri	7
Art. 16 - Marchio di fabbrica, sigillo, piastrina di riconoscimento.....	7
TITOLO IV - Trasporti Funebri	8
Art. 17 - Modalità di trasporto e percorso	8
Art. 18 - Autofunebri	8
Art. 19 - Trasporti funebri all'interno del cimitero	8
Art. 20 - Trasporti per e da altri Comuni	8
Art. 21 - Trasporti di salme all'estero o dall'estero	9
Art. 22 - Vigilanza e controllo.....	9
TITOLO V - Imprese di onoranze funebri	9
Art. 23 - Dell'esercizio dell'impresa funebre	9
Art. 24 - Principi generali dell'attività funebre	10
Art. 25 – Licenza.....	10
Art. 26 – Divieti	11
Art. 27 - Trasporti a carico del Comune.....	11
TITOLO VI - Cimiteri	11
Art. 28 - Disposizioni generali	11
Art. 29 - Reparti speciali nel cimitero.....	11
Art. 30 - Ammissione nei cimiteri comunali.....	12
Art. 31 - Orario	12
Art. 32 - Disciplina dell'ingresso	12
Art. 33 - Traffico veicolare all'interno dei cimiteri	12
Art. 34 - Divieti speciali	13
Art. 35 - Riti funebri	13

Art. 36 - Obblighi e doveri del personale dei cimiteri.....	13
Art.37 – Piano Cimiteriale Comunale	
TITOLO VII - Operazioni cimiteriali.....	14
CAPO I - INUMAZIONI E TUMULAZIONI	14
Art. 38 - Inumazione in campo comune.....	14
Art. 39 - Tumulazione	14
Art. 40 - Tumulazione provvisoria	14
CAPO II - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI	15
Art. 41 - Esumazioni ordinarie	15
Art. 42 - Estumulazioni ordinarie	15
Art. 43 - Avvisi di scadenza per le esumazioni e le estumulazioni ordinarie.....	15
Art. 44 - Esumazioni straordinarie.	16
Art. 45 - Estumulazioni straordinarie	16
Art. 46 - Oggetti da recuperare	16
Art. 47 - Disponibilità dei materiali	17
CAPO III - CREMAZIONI	17
Art. 48 - Creazione	17
Art. 49 – Autorizzazione alla cremazione	17
Art. 50 - Destinazione delle ceneri della cremazione di cadaveri	18
Art. 51 –Concessione autorizzazione per affidamento/conservazione delle ceneri.....	18
TITOLO VIII - Concessioni per sepolture private.....	18
Art. 52 - Disposizioni generali sulle concessioni	18
Art. 53 - Oggetto delle concessioni	19
Art. 54 - Durata, decorrenza e rinnovo delle concessioni.....	19
Art. 55 - Concessioni rilasciate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento	20
Art. 56 - Concessioni di loculi per future sepolture nei cimiteri comunali	20
Art. 57 - Subentri nella titolarità delle concessioni	20
Art. 58 - Traslazioni all'interno dello stesso cimitero	20
Art. 59 - Rinuncia.	21
Art. 60 - Revoca	21
Art. 61 – Decadenza.....	21
Art. 62 – Estinzione	22
Art. 63 - Rimborsi per restituzione di loculi e tombe in caso di rinuncia.....	22
TITOLO IX - Cappelle private	22
Art. 64 - Progettazione e autorizzazione	22
Art. 65 - Inizio e termine dei lavori	23
Art. 66 – Prescrizioni.....	23
Art. 67 - Ammissione alla sepoltura in cappelle private.....	23
Art. 68 - Ingressi e movimenti di salme, resti e ceneri nelle cappelle private.....	24
Art. 69 - Manutenzione delle cappelle private	24
Art. 70 - Costruzione di cappelle nei cimiteri comunali.....	24
TITOLO X - Imprese all'interno dei cimiteri.....	24
Art. 71 - Imprese all'interno dei cimiteri	24
Art. 72 - Disciplina delle attività delle imprese all'interno dei cimiteri	25
Art. 73 - Prescrizioni specifiche per le imprese del settore lapideo.....	25
TITOLO XI - Lapidari, epigrafi, ornamenti, manutenzione delle sepolture.....	25
Art. 74 - Lapidari nei campi di inumazione.....	25
Art. 75 – Epigrafi	26
Art. 76 – Ornamenti	26
Art. 77 - Manutenzione delle sepolture.....	27
Art. 78 – Illuminazione votiva.....	27
TITOLO XII - Disposizioni finali	28
Art. 79 - Efficacia delle disposizioni del presente Regolamento	29
Art. 80 - Sanzioni.	29
Art.81– Destinazione della riscossione delle sanzioni	

